

66^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 1996

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE,
indi del presidente MANCINO

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	DISEGNI DI LEGGE	
DISEGNI DI LEGGE		Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1034:	
Seguito della discussione:		PRESIDENTE	Pag. 18 e <i>passim</i>
(1034) Misure in materia di immediato snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):		* VILLONE (<i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i>), relatore	18 e <i>passim</i>
* LISI (<i>AN</i>)	4	* BASSANINI, ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali	19 e <i>passim</i>
ANDREOLLI (<i>PPI</i>)	10	MAZZUCA POGGIOLINI (<i>Rin. Ital.</i>)	27
* DONDEYNAZ (<i>Misto</i>)	13	MANFREDI (<i>Forza Italia</i>)	29
SCHIFANI (<i>Forza Italia</i>)	13	SPERONI (<i>Lega Nord-Per la Padania-indip.</i>)	29 e <i>passim</i>
BESOSTRI (<i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i>)	15	* NOVI (<i>Forza Italia</i>)	30 e <i>passim</i>
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO .	18	SCHIFANI (<i>Forza Italia</i>)	36, 38, 53
		* PASQUALI (<i>AN</i>)	36
		TIRELLI (<i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i>)	37
		TOMASSINI (<i>Forza Italia</i>)	37, 51
		SCOPELLITI (<i>Forza Italia</i>)	37
		DI BENEDETTO (<i>Forza Italia</i>)	38
		ASCIUTTI (<i>Forza Italia</i>)	38
		ROSSI (<i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i>) .	47
		MACERATINI (<i>AN</i>)	51
		PIERONI (<i>Verdi-L'Ulivo</i>)	52

MARCHETTI (<i>Rifond. Com.-Progr.</i>)	Pag. 52
* PELLEGRINO (<i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i>)	53
* PERUZZOTTI (<i>Lega Nord-Per la Padania in-</i> <i>dip.</i>)	55
Verifiche del numero legale	30 e <i>passim</i>
Votazioni nominali con scrutinio simulta- neo	40 e <i>passim</i>

ALLEGATO

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA	56
--	-----------

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'IN-
CHIESTA SUL TERRORISMO IN ITA-
LIA E SULLE CAUSE DELLA MANCATA
INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI
DELLE STRAGI**

Variazioni nella composizione Pag. 66

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 66

Assegnazione 66

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discor-
so non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

MEDURI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta *antimeridiana del 17 ottobre*.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Brutti, Carpi, Cioni, Cò, De Martino Francesco, Fanfani, Giorgianni, Giovanelli, Lauria Michele, Leone, Meloni, Mignone, Pizzinato, Rocchi, Serena, Taviani, Toia, Valiani, Vigevani, Viserta Costantini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Lauricella, a Parigi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1034) *Misure in materia di immediato snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo* (*Collegato alla manovra finanziaria*) (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1034.

Ricordo che nel corso della seduta di ieri ha avuto inizio la discussione generale.

Invito il senatore segretario a dare lettura dei tempi residui assegnati a ciascun Gruppo politico per la discussione.

MEDURI, *segretario*:

Gruppo Misto.....	28 minuti e 5 secondi
Gruppo PPI.....	47 minuti
Gruppo Rifondazione Comunista-Pro- gressisti.....	12 minuti e 34 secondi
Gruppo Lega Nord-Per la Padania in- dipendente.....	39 minuti e 21 secondi
Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo .	1 ora, 32 minuti e 5 secondi
Gruppo Forza Italia	32 minuti e 35 secondi
Gruppo AN	57 minuti
Gruppo Rinnovamento Italiano.....	22 minuti e 11 secondi
Gruppo CCD.....	22 minuti e 31 secondi
Gruppo Verdi-L'Ulivo	27 minuti e 20 secondi
Gruppo CDU.....	2 minuti e 46 secondi
Presidenza	30 minuti
Governo	1 ora
Commissione.....	19 minuti e 40 secondi
Votazioni	2 ore e 30 minuti
Dissenzienti	10 minuti
	<hr/>
TOTALE . . .	10 ore 53 minuti e 8 secondi

PRESIDENTE. Riprendiamo dunque la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Lisi. Ne ha facoltà.

* LISI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, deve essere consentito a chi come me ha ormai alle spalle l'esperienza di altre legislature di affrontare il dibattito sul disegno di legge n. 1034 saccheggiando i ricordi di un impegno pregresso in quest'Aula, pur se i dettagli di questi ricordi non hanno potuto trovare ordinata collocazione nella memoria a seguito di un procedimento di formazione delle leggi che continua ad avere le stigmate della confusione dei precedenti Governi che hanno agito nel corso dell'esperienza parlamentare da me accumulata.

Il voler tentare un riordino postumo della materia è impresa sconsigliabile dal momento che il carattere di provvedimento zibaldone, che hanno finito per assumere i testi normativi di attuazione delle varie manovre finanziarie, ha conosciuto nel tempo una degenerazione crescente.

La stampa tecnica ha fregiato i provvedimenti ministeriali varati per l'attuazione del disegno di legge finanziaria 1997 con l'aggettivazione di curiosi e stravaganti. Chiedendo licenza a quest'Aula, mi permetto di aggiungere, personalmente, e di sottoscrivere altre due aggettivazioni per tali provvedimenti: schizofrenici ed inconcludenti; ciò mi impone pertanto l'obbligo di chiarirne le modificazioni.

Il primo dato che emerge è quello delle deleghe a valanga. Il disegno di legge n. 2372, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, ne prevede 52, per l'attuazione delle quali sarà necessario complessivamente un numero di decreti ministeriali e decreti del Presidente del Consiglio dei ministri addirittura superiore al numero delle

deleghe innanzi citato. Il disegno di legge n. 1034 (Atto Senato), collegato alla manovra finanziaria, recante misure in materia di immediato snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, prevede tre deleghe e tre conseguenti decreti del Presidente della Repubblica. Il disegno di legge n. 1124, collegato sempre alla manovra finanziaria, prevede quattro deleghe per l'attuazione delle quali si renderanno necessarie la sublegislazione regionale, un decreto del Presidente della Repubblica e due decreti ministeriali. Il disegno di legge ex-1381 prevede una delega per l'emanazione di un decreto ministeriale.

Tralascio volutamente, per non appesantire eccessivamente l'esposizione, il riferimento ad altri due disegni di legge collegati alla manovra finanziaria, la riforma del bilancio dello Stato, il provvedimento recante disincentivi all'esodo del personale militare, nonché il disegno di legge inerente il bilancio di previsione 1997 ed il bilancio pluriennale 1997-1999.

A voler ribadire le considerazioni testè formulate, in termini ancor più evidenti si può dire che l'ingorgo di disposizioni che concorrono a formare la manovra stessa, le deleghe affidate al Governo ed i circa 60 regolamenti e decreti demandati ai vari Ministeri come un'alluvione normativa vengono precipitati in un bacino che vede abbondantemente superato il livello di guardia dei decreti-legge in attesa di conversione, circa 52 e tutti assoggettabili ai recenti richiami della Consulta, per il rispetto dei principi voluti dai costituenti. Anche dalle proposte di legge in corso di esame in Commissione o in Aula, ben 68, non vi è chi non veda come i provvedimenti sulla manovra finanziaria 1997 rischiano di rimanere incompiuti, senza la consolazione di potersi annoverare tra i capolavori, al pari dell'Incompiuta di Beethoven, così come è successo ad una quarantina di disposizioni previste dalle manovre che si sono succedute dal 1990, anche perchè per la maggior parte di esse non è previsto un termine per l'emanazione.

Retrospectivamente valga per tutti il testo della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica, che tradusse allora la volontà parlamentare di emanare disposizioni in materia di spesa tendenti ad organizzare la pubblica amministrazione, a semplificare ed accelerare i procedimenti amministrativi, a disciplinare meglio il pubblico impiego, a migliorare la funzionalità della pubblica istruzione, a migliorare l'autonomia gestionale ed amministrativa delle università, a moralizzare e snellire i contratti pubblici, ad aggiornare ed adeguare i contributi accessori, a migliorare le disposizioni in materia di sanità, a disciplinare meglio l'uso del patrimonio pubblico, ad adeguare prezzi e tariffe, a razionalizzare previdenza ed assistenza, a disporre trasferimenti alle regioni, ed infine disposizioni varie.

In particolare, il comma 7 dell'articolo 2 così ancora recita: «Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4». Tralascio la lettura dell'allegato n. 4 perchè mi porterebbe via non i 57 minuti assegnati alla mia parte politica, ma forse ben oltre le due ore. Proseguendo: «Gli schemi di regolamento sono

trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia».

Il comma 8 dello stesso articolo ancora aggiunge: «Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate, con effetto dalla data di entrata in vigore del medesimo comma 7».

L'elenco n. 4 al quale ho fatto riferimento prima, e di cui - ripeto - evito la lettura, individua 123 procedimenti che dovevano essere oggetto di diversa e migliorata regolamentazione ai fini della loro semplificazione o accelerazione. E non vi è chi non veda, anche sulla scorta di una pedissequa lettura dei procedimenti enumerati nell'elenco n. 4, il perdurante fallimento di ogni volontà di rimedio per le attuali condizioni della pubblica amministrazione.

L'ostacolo, come sempre, è altrettanto chiaramente individuabile nell'incapacità probabilmente dei vertici della pubblica amministrazione di attuare la normativa già in vigore da anni.

Ne consegue che le norme aggiuntive della manovra al nostro esame si risolvono con l'essere una rimasticatura, peraltro indigesta, di quanto già da tempo legiferato e rimasto inattuato.

Per guarnire la torta, immangiabile, dei provvedimenti ministeriali varati per l'attuazione della manovra finanziaria 1997, mi sia consentito di usare la ciliegina di una curiosità: una delle deleghe al Governo è quella di prevedere che due attuali Ministeri, quello del tesoro e quello del bilancio, vengano accorpati in un'unica amministrazione. Bruciando i tempi, in tutto il testo del collegato, i due Ministeri vengono già indicati come un corpo unico. Certo, va bene che Carlo Azeglio Ciampi, ministro del tesoro, ricopra *ad interim* lo stesso incarico al bilancio, ma non è fuori dalle righe della chiara e corretta formazione delle leggi precorrere le stesse leggi ed i tempi in questo modo? Pochissime le indicazioni, a fronte di quanto si potrebbe ancora dire, certi di essere nel giusto di una critica difficilmente confutabile.

Certo, il lavoro nella Commissione per l'esame dei disegni di legge nn. 1034 e 1124 è stato immane, soprattutto perchè condotto, anche se con tanta buona volontà, ad una velocità supersonica, in modi e tempi - qualcuno ha parlato spesso della mezzanotte - sicuramente non sufficienti per un'attenta e responsabile meditazione.

Una materia dal contenuto immane e delicato come quella che stiamo trattando avrebbe richiesto ben altro rispetto al non-stop cui siamo stati costretti.

Ma vi è di più.

Nel corso dei lavori della 1ª Commissione si è appalesata la necessità di far richiamo alle modifiche della legge n. 142 del 1990 inserite nel disegno di legge n. 1388. Da parte nostra è stato richiesto di sospendere l'esame dei disegni di legge nn. 1034 e 1124 per procedere all'esame del disegno di legge n. 1388, che nel frattempo era stato assegnato alla Commissione, avanzando in via subordinata l'ipotesi di un esame congiunto; ma nulla di tutto ciò è accaduto. Nell'immediato futuro, quando esamineremo il disegno di legge n. 1388, vedremo quanti collegamenti, quante attinenze, quanta sussidiarietà vi sia con

i disegni di legge oggi in discussione. Ciò significa, a mio modestissimo avviso, far perdere tempo sia alla Commissione che all'Aula.

Da un esame accorto del disegno di legge n. 1034, oggi all'attenzione e al vaglio dell'Assemblea, e da una comparazione tra il testo originario, le proposte di emendamento dell'opposizione, quelle del relatore e, quel che più conta, quelle del Governo, ci si renderà tranquillamente conto di come del testo iniziale del provvedimento d'iniziativa del Governo sia rimasto ben poco; di come la Commissione referente sia andata avanti a colpi di scure; di come in qualche caso le proposte finali di emendamento del Governo abbiano finito con lo stravolgere il lavoro della Commissione stessa. Tutto ciò a dimostrazione di quanto già detto. La delicatezza e la particolarità degli argomenti da trattare e discutere avrebbero richiesto ben altro trattamento da parte della Commissione e dell'Aula. Mi auguro che questa Assemblea sappia e soprattutto voglia intervenire a rattoppare e a ripristinare qualche principio fondamentale, rivedendo alcune scelte alla luce di una serena discussione. Ma come si può parlare di discussione quando ad un Gruppo di 44 senatori viene assegnato un tempo di 57 minuti primi per affrontare e discutere problematiche così vaste ed immani come quelle contenute e contemplate nel disegno di legge n. 1034? Esiste comunque un contingentamento dei tempi e ad esso dobbiamo attenerci.

Certo, c'è qualche novità - peraltro introdotta nelle leggi delega - che tuttavia non va nella direzione giusta; non va soprattutto nella direzione che la maggioranza aveva pomposamente dichiarato al suono delle trombe di voler seguire. Certo, vogliamo mettere i cittadini in condizioni migliori rispetto alla pubblica amministrazione: e chi vuole il contrario? Vogliamo intervenire per un rafforzamento immediato delle autonomie locali: e chi vuole il contrario?

Il problema è come si vuole raggiungere la meta: delegificare, semplificare, modificare i sistemi di controllo, rendere più efficiente la pubblica amministrazione dopo decenni di non amministrazione; introdurre innovazioni tese al raggiungimento di questi obiettivi era il compito, almeno negli auspici, di chi si poneva e si pone di fronte a questo lavoro immane.

Onorevoli senatori, come è possibile conciliare ad esempio la volontà di snellire i controlli di legittimità con la privazione per i consiglieri provinciali e comunali del diritto di richiedere il controllo preventivo di legittimità con richiesta scritta e motivata per alcune deliberazioni, dopo l'affissione delle stesse all'albo pretorio? Come spiegarsi l'ulteriore pericolosa riduzione del numero di atti soggetti al controllo preventivo di legittimità? Come conciliare questa riduzione con la semplice e dichiarata volontà di ridurre il carico per il cittadino nel momento in cui egli affronta la pubblica amministrazione?

Il relatore ha parlato di coraggio nel rinnovare, ma io (e mi rivolgo al vice presidente della Commissione, che ben lo sostituisce) parlerei di dovere di prudenza nell'innovare, non già per quell'attaccamento al centralismo che da più parti si rimprovera alla mia parte politica, ma per quel senso di responsabilità che ha sempre guidato le azioni di chi, ponendo come premessa irrinunciabile l'unità nazionale, è ben lieto di collaborare a spianare la strada verso amministrazioni locali più snelle e più veloci nelle decisioni e nell'attuazione dei programmi, meno incolla-

te e incanalate su leggi o leggine che spesso hanno contribuito a frenare lo sviluppo di tanta parte della nazione.

Proprio per questo punto di osservazione - mi si consenta di dire privilegiato - possiamo con tranquillità, tra le tante cose da rivedere, richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul problema dei segretari comunali. A tal proposito è subito da dire che la prospettazione del Governo, volta a caratterizzare le funzioni del segretario sul terreno dell'ausilio e della collaborazione all'attività dell'ente, è senz'altro auspicabile, ma è la traduzione normativa di tale principio che non è assolutamente idonea a perseguire gli obiettivi che lo stesso Governo si pone. La preoccupazione poi di dare migliori e più adeguate risposte agli enti di maggiore complessità organizzativa è condivisibile, ma le risposte non devono essere tali da introdurre ulteriori elementi di confusione in un quadro dagli equilibri delicati, con soluzioni che, anche dal punto di vista economico, devono far riflettere.

Il carattere anomalo e derogatorio di una duplicazione di figure per enti di maggiore dimensione rappresenta una soluzione che può avere una qualche giustificazione in una fase transitoria, in un sistema che prefiguri nuovi e più avanzati equilibri ma che, proprio per la sua stessa natura, deve essere limitata solo agli enti di grande complessità, correndo il rischio di essere destabilizzante negli altri enti. Molto delicata è la tematica della nomina da conferirsi mediante attingimento dall'albo senza alcun meccanismo improntato a criteri di professionalità o capacità, nomina che viene concepita come locazione d'opera regolata dal diritto privato.

Lo stesso dicasi per la conferma da parte del capo dell'amministrazione entro tre mesi dal giuramento e per la revoca, sempre da parte del medesimo, qualora il rapporto funzionale con lo stesso dovesse risultare compromesso. Sono formule certamente generiche che non tengono in nessun conto i principi generali che regolano i rapporti di pubblico impiego e le regole di garanzia costituzionale in materia di sanzioni disciplinari, ove più forte è l'esigenza di tutela del dipendente, che costituisce sempre la parte più debole del rapporto, e ci meraviglia che un Governo di siffatta costituzione non abbia dedicato un attimo del suo tempo, nell'impostazione del disegno di legge n. 1034, a questo gravissimo problema.

Ci sembra di poter dire che il disegno di legge «Bassanini» (che non vedo più al banco del Governo) abbia bisogno di profondi ritocchi se veramente si vuole conseguire l'ammodernamento dei comuni, nell'interesse delle comunità locali intese nel loro complesso. Si parla della richiesta di esplicita garanzia sui poteri effettivi dei direttori, ma non si precisano i compiti, le responsabilità e i limiti di gestione e di chiarezza nei rapporti con i segretari, tra i direttori e gli stessi segretari. Chi dovrà dire l'ultima parola? Chi avrà il potere, fra il direttore e il segretario, di imporre la sua volontà o il suo modo di vedere le cose nell'interpretazione degli atti? Una riflessione su tale aspetto dovrebbe trovare ingresso e accoglienza nel corso dell'esame della proposta, al pari di una doverosa meditazione sul fatto che oggi il mercato dei dirigenti privati è sì affollato di disoccupati, ma non offre figure che abbiano la speciale professionalità necessaria per rivestire il nuovo ruolo di direzione degli enti locali, giacchè è necessario un tempo lungo per la loro formazione.

Appare pertanto fondata la contestazione che sta montando nella categoria dei segretari comunali e provinciali, che si vede ristretta in un ruolo privo di significato e di utilità per l'ente. L'originaria formulazione del disegno di legge n. 1034 parlava di funzione «di alta collaborazione» e dava al segretario comunale e provinciale il contentino del definire «alta» la sua collaborazione nel momento in cui si decideva la sua morte fisica e morale all'interno dell'organizzazione dell'amministrazione comunale e provinciale. Ebbene, attraverso le cesoie della Commissione, sparisce l'«alta collaborazione».

Come pure scompare nel testo la consulenza giuridico-amministrativa; e - se mi consentite - anche la soppressione della scuola per la formazione e l'aggiornamento dei segretari comunali e provinciali e l'abolizione dell'albo nazionale mal si conciliano con i principi ispiratori del disegno di legge n. 1034.

Altrettanto pare motivata la protesta per la prevista introduzione di un meccanismo all'americana, che consente al sindaco di disfarsi di un dirigente - che in base alla Costituzione è pur sempre al servizio della comunità e non dell'organo monocratico dell'ente - anche senza motivazione e senza l'adozione di un provvedimento a dimostrazione della trasparenza e dell'imparzialità della determinazione assunta.

Le proposte contenute nel disegno di legge n. 1034, così come articolate, non possono che costituire le premesse per un ritorno alla legge comunale e provinciale del 1865 e alla successiva legge n. 144 del 1902, nella quale la competenza del rapporto di impiego del segretario fu mantenuta ai consiglieri comunali, richiedendo tuttavia la maggioranza assoluta degli stessi.

Il relatore ha fatto riferimento all'epoca in cui il segretario comunale era l'unico punto di riferimento in comuni il più delle volte governati da braccianti, con un sindaco spesso bracciante; sono parole, queste, del senatore Villone. Ebbene, io vorrei chiedere: è cambiato qualcosa per eliminare l'unico filtro tecnico serio, affidabile e attendibile, oltre che preparato, oggi, nell'epoca di questi consigli comunali e provinciali formati non più da braccianti, o quanto meno nella stragrande maggioranza da braccianti, ma da cittadini comuni, alle prese con centinaia e centinaia di leggi e di norme (e c'è da dire che almeno prima esisteva un testo unico al quale si faceva riferimento)?

Ed allora il voler prevedere nel disegno di legge n. 1034, ad esempio, le disposizioni in materia di servizio di leva, che senso ha? Noi, in Commissione, abbiamo cercato di frenare in questo senso, sostenendo che le disposizioni in materia di servizio di leva, così originariamente definite nel testo di partenza del Governo e poi tramutatesi in disposizioni in materia di servizio sostitutivo di leva, andranno a cozzare con quell'altra legge di cui ci dovremo occupare tra qualche giorno, che è la legge sull'obiezione di coscienza.

Questo lo abbiamo detto e sostenuto in Commissione e lo ripetiamo responsabilmente in quest'Aula, ma di questo argomento, che riesce a portare solo ulteriore e notevole confusione nella delicata materia del servizio di leva, parlerà poi il collega Palombo, il quale si curerà di approfondire questa tematica.

Ciò che, nella nostra parte politica, abbiamo cercato di fare per offrire un contributo all'esame di questo disegno di legge è tradotto negli

emendamenti dei quali si occuperanno i colleghi firmatari, in particolare la senatrice Pasquali.

Possiamo dire che ci siamo impegnati per quanto ci è stato possibile nell'esame di una legge che, propagandata nel suo avvento come la panacea per tutti i mali di un'amministrazione locale elefantia e lenta, mano a mano si è rivelata come un grosso disegno politico tendente non allo snellimento del controllo in generale, ma all'assunzione del controllo di tutta la gestione da parte delle amministrazioni locali; ciò si spiega solo pensando forse allo stragrande numero di realtà amministrative sul territorio nazionale gestite dai partiti della maggioranza. Se si voleva questo, si poteva dirlo con più chiarezza, ma questo argomento costituisce parte di tutt'altro discorso. (*Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale, Forza Italia e Federazione Cristiano Democratica-CCD. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Andreolli. Ne ha facoltà.

ANDREOLLI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, va dato atto al Governo di aver mantenuto la promessa fatta al momento del suo insediamento quando si è impegnato, a Costituzione vigente, ad attuare fino in fondo i principi della Costituzione stessa (articolo 5) per un'Italia una e indivisibile, ma delle autonomie locali.

Il tema delle autonomie rappresenta un problema di estrema delicatezza e di grande complessità, che ha visto finora largamente inadempienti i Governi e il Parlamento dal 1948 ad oggi. Questi interventi, quindi, non solo rappresentano un rimedio alla paralisi della pubblica amministrazione, ma anche e soprattutto l'attuazione di principi da lungo tempo invocati, ma poco attuati e praticati.

Questo provvedimento legislativo è il primo dei tre (seguirà poi il disegno di legge n. 1124 e il disegno di legge n. 1388) che il Governo ha varato «a cascata» e che la Commissione ha esaminato e sta esaminando. Esso presenta un titolo significativo: «Misure in materia di immediato snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo». Il titolo sta a significare che si tratta di un primo passo di una serie di interventi successivi, corredati di relative deleghe concesse al Governo, perchè finalmente si operino la semplificazione amministrativa e il trasferimento di competenze alle regioni e agli enti locali e il conseguente riordino dei Ministeri centrali.

Ritengo che questa rappresenti la più grande potenziale rivoluzione praticata all'interno dell'amministrazione centrale e periferica dal 1948 ad oggi, sol che il Governo, una volta approvate le norme, abbia il coraggio di andare fino in fondo senza paure e tentennamenti, poichè il più grande pericolo sarà rappresentato dalla resistenza di qualche Ministro e della burocrazia centrale ad attuare il disegno riformatore.

La terza modifica al sistema amministrativo è poi contenuta nella legge n. 142 del 1990, che completa il progetto complessivo della riforma.

Insisto sul concetto del necessario collegamento tra i tre provvedimenti legislativi perchè solo attuandoli «a cascata», in tempo ravvicinato, sarà possibile perseguire un progetto organico di riforma dello Stato e delle autonomie locali, in attesa che con una riforma della Costituzio-

ne, da tutti auspicata, si possa giungere finalmente all'attuazione dello Stato federale.

Dicevo prima che è necessario che i tre provvedimenti siano approvati al più presto, in tempi ravvicinati: solo così il Governo potrà esercitare la delega in una visione unitaria ed organica. La mia preoccupazione è che la valanga di provvedimenti così articolati, complessi e vasti nella direzione del centro come della periferia e che abbisogna di tempi certi per l'attuazione esige norme chiare e coerenti per non offrire alibi a nessuno per dilazioni nell'applicazione concreta.

Bisogna essere coscienti che siamo dinanzi ad un progetto di riforma di dimensione straordinaria per ampiezza ed incisività; come dicevo all'inizio, è una vera rivoluzione che, negli apparati e anche in molti strati della classe politica, anche a livello periferico, troverà resistenze enormi, occulte e striscianti. Solo una forte determinazione del Governo e delle forze politiche, ma soprattutto una costante e pervicace capacità di saper attuare, praticare il disegno riformatore potrà superare questi ostacoli.

È sotto gli occhi di tutti, ad esempio, la larga inapplicazione della legge n. 241 del 1990 e della stessa legge n. 142 del 1990 per responsabilità della periferia, ma anche del Governo.

Veniamo ora al provvedimento specifico su cui oggi è aperta la discussione, il disegno di legge n. 1034. Mi hanno stupito gli interventi di molti colleghi dell'opposizione qui in Aula, a cominciare dal collega Rotelli, che in modo pirotecnico - come gli è tipico - ha messo in evidenza il suo punto di vista: non mi è piaciuto il suo accenno di scarso buon gusto nei confronti del collega Elia (che peraltro egli stima) in relazione a comportamenti contraddittori da parte della maggioranza. Mi hanno stupito perchè la discussione in Commissione è stata ampia ed articolata; va dato atto al collega presidente Villone di aver saputo con grande saggezza guidare i lavori e offrire grandi aperture alle opposizioni, che hanno contribuito in modo concreto ai lavori (sono stati accettati numerosi emendamenti proposti dalla minoranza). Mi hanno stupito rispetto ai linguaggi di ieri e di oggi, ma tant'è: la politica è fatta anche in questo modo.

Del disegno di legge in esame voglio soltanto richiamare i punti salienti: la semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa, lo stato civile e l'ammissione agli impieghi; una seconda parte riguarda i controlli dello Stato sugli atti amministrativi delle regioni: un atto coraggioso, non privo certamente di rischi. Bisogna essere coscienti che questa valanga di controlli formali non ha impedito tagli nemmeno per gli enti locali; sarebbe quindi opportuno trovare forme più incisive di controllo sull'efficacia e sull'efficienza degli atti compiuti. Questo atto coraggioso va nella direzione dell'auspicata riforma recata dal secondo disegno di legge, con cui sarà chiaro a tutti che Stato, regioni e comuni sono sovrani e quindi responsabili dei loro atti. Non è possibile immaginare che un ente sovraordinato debba necessariamente controllare dal punto di vista formale il subordinato. Saranno i cittadini chiamati con il voto ad esprimere un giudizio sull'operato delle loro amministrazioni.

Disposizioni sui segretari comunali: altra *vexata quaestio*. Sono convinto che la Commissione poteva assumere un comportamento diverso (inizialmente si era parlato di segretari comunali dipendenti dei comu-

ni): la Commissione è stata di diverso avviso quando si è resa conto che era necessario creare la mobilità. La soluzione adottata segna un passaggio importante perchè in questo modo è prevalente il principio che gli amministratori, almeno al livello dirigenziale, rispondono direttamente agli amministratori del momento, i quali devono avere la necessaria libertà di scegliere i propri collaboratori.

Del resto, i principi della legge n. 29 del 1993 sulla dirigenza stabiliscono che i dirigenti siano a termine. Quindi, mi sembra siamo in linea con l'impostazione generale del legislatore finora fatta in materia.

Va dato atto storicamente che i segretari comunali - ne ho avuto anche esperienza diretta e personale - hanno rappresentato una pietra miliare nella stabilità e nell'organizzazione dei comuni specialmente delle piccole comunità. Però, il tempo è passato: è necessario trovare forme più adeguate, più incisive, perchè l'autonomia degli enti locali sia effettiva ed efficace e non resti solo sulla carta.

Posso anche auspicare che si arrivi ad una decisione più coraggiosa, di non ancorare i segretari comunali al Ministero dell'interno; una ragione storica, questa, che ha un sapore di cose vecchie che oggi ormai non hanno più senso perchè il Ministro dell'interno non ha più bisogno di strumenti terminali per controllare politicamente la periferia, come nel regime passato.

Quindi, auspico che si possa avere il coraggio di decidere, per esempio, di far diventare i segretari comunali dipendenti della regione poichè ciò assicura alla costituzione di un albo, la mobilità e, nello stesso tempo, un'affermazione, seria e chiara, che si va verso la direzione della periferia.

Un altro passaggio non secondario di questo provvedimento è quello sull'autonomia universitaria: la formula di delegificazione va finalmente, seppure a strappi e a colpi un po' improvvisati, verso l'affermazione solenne che continuiamo ad auspicare delle autonomie universitarie, ma che non trova ancora un riscontro concreto. Si va in quella direzione, compresa quella del CUN, che finalmente non è solo organo consultivo del Ministro, ma viene definito organo elettivo di rappresentanza generale delle istituzioni autonome universitarie.

Infine, un altro passaggio non secondario ha riguardato il servizio civile, con un altro dibattito combattuto e sofferto, ma che alla fine ha trovato la Commissione convinta di operare uno stralcio, un anticipo di quel che sarà e che dovrà essere una riforma generale del nostro esercito da tutti auspicata: un esercito europeo, ben organizzato, ma integrato nella Comunità europea.

Voteremo convinti il provvedimento legislativo al nostro esame perchè sappiamo che questa è la strada per raggiungere obiettivi più vasti e più ampi; auspico e faccio voti che il Governo sappia utilizzare bene le deleghe che stiamo per dare, ma soprattutto che la nuova cultura dell'autonomia pervada tutti gli strati della società civile, tutte le istituzioni, sia al centro che nelle autonomie locali, perchè, finalmente, dare autonomia alla periferia vuol dire non solo riorganizzare lo Stato centrale, ma rendere la struttura pubblica più vicina ai cittadini. Questa è la funzione vera del processo riformatore. Anche le autonomie comunali sono strumentali a raggiungere questo obiettivo fondamentale: il rapporto ristabilito di lealtà e di fiducia, secondo cui il cittadino non deve

vedere nell'istituzione pubblica il nemico, ma uno strumento capace di interpretare le esigenze di cittadini singoli e della società. (*Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano e Sinistra Democratica-L'Ulivo e del senatore Pinggera*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dondeynaz. Ne ha facoltà.

* DONDEYNAZ. Signor Presidente, signor Ministro, i due provvedimenti oggi in discussione hanno obiettivi ambiziosi e sono condivisibili: intervengono nell'area della semplificazione dell'attività amministrativa, nonché in quella del decentramento delle funzioni.

Tutti quanti sappiamo quale importanza ha per il nostro paese la possibilità di realizzare questi due obiettivi. Sono iniziative concrete che, se si realizzano, segnano un orientamento ed una volontà, in un momento così delicato, di grande ricerca di un nuovo assetto dello Stato.

I provvedimenti emendati dalla Commissione affari costituzionali, pur mantenendo inalterati gli obiettivi di carattere generale, contengono significativi cambiamenti che sono stati sollecitati dalle rappresentanze delle autonomie speciali e che hanno come filosofia quella di allargare il campo del decentramento e delle semplificazioni, senza mortificare le esperienze in atto più avanzate.

Quindi, con questi provvedimenti, si favorisce il tanto auspicato avvicinarsi tra regioni ordinarie e regioni a statuto speciale, accostando anche i cittadini alla pubblica amministrazione.

Bisogna essere coscienti, però, che se si realizza un maggiore decentramento senza intervenire sui processi organizzativi, modificandoli profondamente e utilizzando le nuove tecnologie informatiche, si rischia di decentrare strutture che oggi non funzionano. Significative sono le risultanze della ricerca del Censis che evidenzia come nel nostro paese non manchino i punti decisori, ma sono evidenti le carenze e l'arretratezza della struttura burocratica ormai incapace di dare risposta adeguata ai bisogni dei cittadini. Attenzione dunque a dare continuità alla ricerca e alla realizzazione di una reale riforma dello Stato. La strada obbligatoria è quella di perseguire e realizzare una diversa partecipazione, dando maggiore autonomia alle istituzioni regionali e territoriali e avvicinando i cittadini alla vita pubblica, realizzando quella tanto auspicata trasparenza delle scelte e soprattutto la corrispondenza tra le aspettative dei cittadini e il costo per realizzarle. (*Applausi dai Gruppi Misto e Sinistra Democratica-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Schifani. Ne ha facoltà.

SCHIFANI. Signor Presidente, onorevoli senatori, sono stato preceduto da altri colleghi del mio Gruppo parlamentare, i quali già hanno avuto modo di esprimere abbastanza esaurientemente la nostra posizione sul disegno di legge in esame, che ha avuto sin dall'origine del suo iter legislativo una vita travagliata. Infatti il Governo, appoggiato dalla sua maggioranza, ha fatto valere il principio, da noi immediatamente conte-

stato e portato addirittura all'attenzione e valutazione dell'Aula, che questo disegno di legge fosse da considerarsi collegato al disegno di legge finanziaria, attualmente all'esame della Camera. Quindi, forse, si sarebbe potuto trovare oggi all'attenzione dell'altro ramo del Parlamento e non di questa Assemblea. Abbiamo contestato questo concetto, ma la logica dei numeri non ci ha aiutato e abbiamo subito e continuiamo a subire (lo ribadisco in quest'Aula) una forzatura legislativa, considerato il fatto che al provvedimento in esame, così come all'altro disegno di legge, il n. 1124, collegato alla manovra finanziaria, si è attribuito un *iter* preferenziale che ha consentito al Presidente della 5ª Commissione di sottoporre la Commissione stessa ad estenuanti turni anche notturni per trasmettere nella data stabilita il provvedimento all'esame dell'Assemblea.

Il disegno di legge in esame non è un provvedimento - e lo ribadisco ancora una volta - meritevole di attenzione sotto il profilo delle consistenze finanziarie e dei risparmi di finanza pubblica. Ricordo poi che il provvedimento reca misure in materia di immediato snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo. Quindi continuiamo a non vedere quali economie immediate possa determinare nell'ambito del 1997.

Naturalmente l'*iter* ha subito delle anomalie in conseguenza di questa forzatura. È sufficiente pensare che su tutti gli articoli che riconsiderano i sistemi di contabilità degli enti locali - e che pertanto andavano sottoposti all'esame della Commissione di merito - la Commissione finanze e tesoro non ha potuto esprimere il parere. In sede di Comitato ristretto, inoltre, il nostro rappresentante (insieme ad altri senatori), avendo rilevato che effettivamente sarebbe stato opportuno rinviare l'esame alla sessione plenaria della Commissione, una volta insediata la Commissione plenaria per l'esame di questo argomento, si è dovuto astenere da qualunque pronunziamento, tenuto conto del fatto che la 1ª Commissione aveva già esitato il testo.

Tutto ciò è sintomatico, emblematico del modo in cui è stato gestito, sotto il profilo legislativo e parlamentare, l'*iter* di questo provvedimento.

Questo disegno di legge non contiene, signor Presidente, onorevoli colleghi, grandi volontà riformistiche; reca un titolo che poi nel suo contenuto non viene per nulla rispecchiato, tenuto conto del fatto che con esso si cerca di introdurre sostanziali modifiche in alcuni punti che non hanno nulla a che spartire con la volontà del testo iniziale di semplificazione. Basti pensare, signor Presidente, onorevoli colleghi, alle riforme nell'ambito universitario.

Vorrei comprendere io stesso per primo quale sia la logica di collegamento tra una riforma universitaria introdotta e portata avanti dalla maggioranza in questo disegno di legge e la *ratio* del titolo legislativo di semplificazione dell'attività amministrativa.

Altri argomenti che noi abbiamo contestato sono quelli relativi addirittura al peggioramento in Commissione dell'iniziale testo di legge. Ad esempio, i Coreco sono stati ulteriormente oggetto di una spoliatura delle proprie competenze. Basti esaminare il testo emendato, laddove riscontriamo che il Coreco non è più competente a dare

il proprio visto di legittimità sugli atti normativi delle regioni e interviene soltanto sui regolamenti.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, chi vi parla è un amministrativista, ed è consapevole della grande difficoltà amministrativa vissuta oggi sul territorio da tanti amministratori in relazione al fatto che i Coreco spesso e volentieri impediscono un *iter* veloce, spedito degli atti decisionali e dei processi formativi degli atti amministrativi e deliberativi.

Ma ciò non basta: non occorre e non occorre addirittura abolire qualunque visto di legittimità successivo agli atti, così come si sta facendo anche per il visto di legittimità preventivo, laddove si è affrontato l'annosissimo tema dei segretari comunali, i quali venivano disciplinati per la loro posizione giuridica da un primo testo inizialmente esaminato dalla Commissione, in cui si prevedeva che venissero sottoposti funzionalmente non più al prefetto, ma al sindaco (e su questo eravamo d'accordo). Ma addirittura, con un'ulteriore forzatura in Commissione, sono stati quasi nascosti in quello che sarà il loro futuro ruolo, tenuto conto del fatto che con un emendamento è stato previsto che il sindaco, qualunque sindaco di qualunque comune, prescindendo dall'entità delle popolazioni, può nominare a suo piacimento un direttore generale, individuandolo con criteri di scelta da adottare secondo regolamenti ancora da formare (che quindi non conosciamo), le cui funzioni andrebbero a sovrapporsi, a nostro avviso, alle funzioni dei segretari comunali.

Vi è quindi poca chiarezza e pertanto siamo molto perplessi su questo testo che, anche se portatore di alcune piccole norme semplificative dell'atto amministrativo che noi non possiamo non condividere, nella sua globalità, nella sua architettura di insieme non approviamo affatto. Infatti, dietro la manifestata volontà di semplificazione si nasconde un disegno politico che il mio Gruppo non può apprezzare, perchè siamo dell'idea che le riforme a Costituzione invariata, signor Presidente, onorevoli colleghi, vanno valutate con molta attenzione, tenuto conto del fatto che lanci in avanti nella riforma della pubblica amministrazione a Costituzione invariata possono essere posti in dubbio e mettere in notevoli difficoltà, allorquando, nel momento in cui il Parlamento metterà mano alle riforme strutturali della seconda parte della Costituzione, dovremo affrontare nuovamente il tema.

Pertanto, considerando che è notoriamente lento il processo di assorbimento riformistico della pubblica amministrazione nei suoi settori strutturali, e quindi tenuto conto del fatto che le riforme della pubblica amministrazione hanno bisogno di tempi medio-lunghi per essere assorbite, temiamo che questo successivo accavallamento di fasi non possa che determinare soltanto un ulteriore caos amministrativo nella gestione degli enti locali e, quindi, nel controllo del territorio. (*Applausi dal Gruppo Forza Italia*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Carolis. Stante la sua assenza, si intende che abbia rinunciato.

È iscritto a parlare il senatore Besostri. Ne ha facoltà.

BESOSTRI. Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, il disegno di legge di iniziativa governativa per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo esce profon-

damente modificato dai lavori della 1ª Commissione e dall'apporto dei componenti delle altre Commissioni. Profondamente modificato, ma non stravolto, perchè gli emendamenti hanno semmai accentuato lo spirito innovativo del provvedimento.

Gli emendamenti accolti sono stati presentati sia da senatori della maggioranza che da senatori dell'opposizione; molti sono stati il frutto dell'elaborazione comune della Commissione in un confronto dialettico con il Governo. Molte delle proposte che non hanno trovato accoglimento non sono state respinte, ma accantonate per l'esame della riforma più complessiva della legge n. 142 del 1990 in relazione all'atto Senato n. 1388.

L'iniziativa del Governo, e del ministro Bassanini in particolare, ha provocato la tentazione di approfittare dell'occasione per rimuovere irrazionalità e incongruenze in diversi settori della pubblica amministrazione. Giustamente ci si è limitati, altrimenti si sarebbe dato corpo ad un provvedimento con centinaia di articoli.

Le difficoltà sono emblematicamente illustrate da una delle prime disposizioni del testo del disegno di legge originario: la certificazione relativa alla morte a validità illimitata. Su mia proposta la Commissione ha adottato una formulazione onnicomprensiva, già presente nel testo governativo per tutte le certificazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni, per evitare lo sconcerto dei nostri *partner* europei: non è una buona immagine quella di un paese che ha bisogno di una legge per un fatto talmente ovvio.

I primi quattro articoli del disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione, renderanno più semplice la vita quotidiana dei cittadini nei rapporti con la pubblica amministrazione, sempre che la mentalità burocratica non cerchi la sua rivincita o pretenda regolamenti di attuazione e circolari interpretative. Le altre norme riguardano soprattutto gli enti locali: si è scelto di intervenire sul livello a più diretto contatto con la generalità dei cittadini.

Il provvedimento al nostro esame ha una funzione ponte in attesa sia della complessiva delegificazione che delle deleghe previste dall'atto Senato n. 1124, nonchè della riforma della legge n. 142 del 1990. Si tratta comunque, con questo e con gli altri provvedimenti richiamati, di prefigurare un nuovo modello di Stato e di pubblica amministrazione in attesa delle modificazioni che la Commissione bicamerale sarà in grado di introdurre nella seconda parte della nostra Costituzione.

Si è operata una scelta decisa contro i controlli preventivi di legittimità, così come sono state estese le competenze degli organi esecutivi. Si tratta di misure nel complesso giuste se saranno accompagnate da nuove forme di controllo successivo, non di tipo repressivo ma in grado di misurare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa. L'abolizione dei controlli preventivi di legittimità postula la massima trasparenza e pone l'esigenza di una giustizia amministrativa rapida, effettiva, accessibile e poco costosa. Sono convinto che nel nostro paese si avrà un'amministrazione corretta se a presidiarla ci saranno milioni di cittadini consapevoli, singoli ed associati, che dispongano di efficaci sistemi di segnalazione e di intervento. Rimuovendo rapidamente le illegittimità dalla giustizia amministrativa saremo più vicini all'uscita dalle degenerazioni corruttive che dedicando alla repressione

l'opera esclusiva di centinaia di migliaia di poliziotti, carabinieri, finanzieri e di un migliaio di pubblici ministeri.

Non auspico che l'eliminazione dei controlli preventivi di legittimità abbia come contrappeso l'estensione abnorme e pericolosa per la democrazia della messa sotto controllo di tutte le utenze telefoniche degli amministratori regionali e locali, nonché dei funzionari pubblici.

Questo disegno di legge spero sia rapidamente approvato. È nell'interesse non del Governo ma del Parlamento, senza distinzione tra maggioranza e opposizione. Si deve dimostrare in concreto che per risolvere urgentemente i problemi non vi è necessità di abusare della decretazione d'urgenza, cui la Corte costituzionale ha posto finalmente un autorevole freno. L'alternativa alla decretazione d'urgenza non può essere la paralisi. Un'occasione preziosa è stata offerta al Parlamento: è possibile, nel giro di poche settimane, con un lavoro intenso di Commissione, produrre provvedimenti significativi. Ciò è stato possibile con l'apporto delle minoranze, e sarà possibile anche in Aula se si sarà capaci di rinunciare ad aprioristiche opposizioni.

Indubbiamente il terreno scelto si presta a tale collaborazione, perché a livello locale governano tutti e tutti hanno interesse a farsi giudicare per quello che hanno fatto e non per quello che non hanno potuto fare. L'elezione diretta del sindaco e la scelta che gli compete nella formazione della squadra di governo comporta che lo stesso si possa dotare di strumenti per la realizzazione del programma, compresa l'individuazione delle risorse umane necessarie. Il terreno che si apre all'azione amministrativa è in parte ignoto, ma si sono dati gli strumenti per agire.

Le nuove norme sulla responsabilità dinanzi alla Corte dei conti e la nuova configurazione del reato di abuso d'ufficio, quest'ultima già approvata dal Senato, tutelano la correttezza dell'azione amministrativa, ma consentono di attivarsi senza paralizzanti timori.

È una scommessa, e vorrei avviarmi alla conclusione riprendendo una citazione di Hans Jonas dalla prolusione del Rettore del Politecnico di Milano per l'inaugurazione dell'anno accademico: «Non permettere che la paura distolga dall'agire, ma piuttosto sentirsi responsabili in anticipo per l'ignoto costituisce, davanti all'incertezza finale della speranza, proprio una condizione della responsabilità dell'agire: appunto quello che si definisce il coraggio della responsabilità».

Dobbiamo mettere alla prova i nostri amministratori locali. Diceva Saint Just: «C'è un paradosso nella democrazia, poichè richiede dai molti le virtù che sono di pochi», ma non dobbiamo rinunciare a credere che estendere la fiducia agli amministratori scelti dai cittadini serva appunto a far sì che, per necessità, molti abbiano le virtù richieste dalla democrazia.

Non siamo insensibili alle critiche che sono state svolte in Commissione, tra l'altro provenienti, in maniera indifferente, da componenti della maggioranza e dell'opposizione. Questo provvedimento merita - e l'Aula ne può offrire l'occasione - dei miglioramenti significativi. L'importante è che se su questa strada intraprenderemo un processo di collaborazione, lo stesso sia un risultato alla nostra portata; se invece dovessimo scegliere - come ho già detto - le aprioristiche contrapposizioni, avremmo un risultato negativo per tutti, per le amministrazioni loca-

li e per la stessa capacità di funzionamento del Parlamento. (*Applausi dal Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Poichè nel corso della seduta potranno avere luogo votazioni qualificate con il sistema elettronico, decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1034

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

* VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, in poche parole, credo anzitutto di dover rispondere al collega Rotelli perchè, dal suo intervento, ho avuto la sensazione che nelle decine di ore lavorate in Commissione, ci si sia trovati su posizioni diverse, dal momento che l'esperienza da lui vissuta non coincide affatto con la mia.

A me è sembrato che si sia trattato di un dibattito molto ampio, per nulla affrettato, in nulla forzato, certo svolto talvolta magari in ore non comode, ma al parlamentare non si garantisce – credo – la comodità del lavoro.

Quindi, credo di non poter accettare i commenti del collega Rotelli, che si è doluto – se ho ben capito – addirittura del fatto che il Presidente della Commissione fosse relatore sui disegni di legge in esame. Ed allora io voglio in questo confermare i sospetti del collega Rotelli: è stato un callido disegno che ha portato il Presidente della Commissione ad essere anche relatore. Questo infatti era un modo per garantire la rapidità del lavoro della Commissione e per rispettare l'esigenza che, al più presto, questi importanti disegni di legge, che il relatore Presidente da cittadino ritiene significativi per il paese, arrivassero in Aula. Del resto, credo che neanche il collega Rotelli dubiti che il relatore Presidente avesse su queste specifiche materie una sua competenza tecnica riconosciuta.

Dall'insieme del dibattito, rilevo soltanto poche annotazioni; colgo anzitutto una contraddizione da parte delle forze di opposizione. Infatti, ci si dice da un lato che è poco, che siamo in presenza di un disegno disorganico e, dall'altro, ci si dice che è troppo, che si vogliono bruciare i tempi, che si anticipa forzatamente su quelle che dovrebbero essere altre modalità ed altre temporizzazioni della riflessione parlamentare.

Ebbene, io sottolineo e ribadisco che in questi disegni di legge c'è quello che si può fare a Costituzione vigente in termini di innovazione. E l'urgenza è nelle cose; bisogna cambiare, ma non perchè questo sta nel programma del Governo o perchè l'Ulivo lo vuole, ma perchè il paese lo esige. È il paese che pretende dalla sua classe politica che ci sia un'innovazione forte in tempi brevi. È un paese, il nostro, che non ha

voglia - ed a ragione - di aspettare che si dispieghino i tempi di una riforma istituzionale che va fatta, ma che non si può fare domani.

Ci si accusa inoltre di voler smontare i *referendum*. Ripeto, l'urgenza non è data dai *referendum*, ma dal paese. Rispetto ai *referendum*, noi preferiamo la via parlamentare per il motivo di sempre, ossia perchè quest'ultima consente la riforma in positivo, consente di modulare le scelte, consente l'effettività dei risultati. Quindi, non c'è un intento di smontare l'iniziativa referendaria, bensì la volontà di dare risposta ad una domanda di innovazione che viene dal paese e che investe la classe politica nel suo insieme.

Sottolineo poi la contraddizione di posizioni emerse tra le forze di opposizione, che da un lato, richiamano appunto le iniziative referendarie e la necessità di forte innovazione - magari più forte di quella che i testi contengono, che pure è a mio avviso molto significativa - e dall'altro però sostengono poi emendamenti - e questo lo vedremo più tardi - che negano tale innovazione.

Io su questo voglio fare solo un commento, e concludo. Io credo che il conservatorismo non abbia colore politico. C'è un conservatorismo di sinistra, uno di destra e uno di centro; c'è un conservatorismo del Governo che risponde troppo alle pressioni delle burocrazie e c'è un conservatorismo del Parlamento quando, nelle Commissioni parlamentari, si ascoltano troppo le *lobbies* di riferimento. (*Applausi dal Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo e del senatore Speroni*). Ebbene, io ritengo che noi dobbiamo battere il conservatorismo da qualunque parte provenga; credo alla moderazione, perchè la moderazione è altra cosa: è la valutazione prudente di tutti gli effetti di ciò che si fa ed è scelta consapevole della posizione in cui l'innovazione deve collocarsi.

Per quanto riguarda gli emendamenti, invito alla moderazione sempre e al conservatorismo mai. (*Applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo, Partito Popolare Italiano e Verdi-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Villone.

Sospendo brevemente la seduta in attesa dell'arrivo del ministro Bassanini.

(*La seduta, sospesa alle ore 10,40, è ripresa alle ore 10,45*).

Ha facoltà di parlare il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.

* BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, ringrazio gli onorevoli senatori intervenuti nel dibattito perchè hanno dato un contributo, a mio avviso, di elevato livello (così come è stato fatto anche nel corso dei lavori della Commissione da parte di tutte le forze politiche) all'elaborazione di un insieme di provvedimenti. Attualmente ne esaminiamo solo due, il disegno di legge n. 1034 e il disegno di legge n. 1124, ai quali il Governo annette molta importanza; ma mi è sembrato di capire nel corso dei lavori della Commissione e dell'Aula che anche il Senato attribuisce loro notevole importanza.

Intendo innanzitutto ribadire quanto già in Commissione ho avuto modo di dire a nome del Governo: siamo di fronte a misure e provvedimenti che possono e devono essere opportunamente discussi, anche contestati nel dettaglio delle soluzioni, ma che nelle linee generali credo rispondano ad orientamenti che non appartengono ad una parte soltanto e tanto meno alla maggioranza che sostiene il Governo. Le linee fondamentali del provvedimento sono: semplificazione burocratica e amministrativa, snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo, delegificazione, deregolazione, ampliamento degli spazi di autonomia regionale e locale nei limiti consentiti dalla Costituzione vigente (oltre questi limiti si dovrà andare in sede di riforma costituzionale, naturalmente). Tutti questi orientamenti di fondo sono rinvenibili nei programmi di tutte le maggiori forze politiche rappresentate in Parlamento. Mi riferisco ai programmi presentati agli elettori, che, in un sistema di democrazia maggioritaria e dell'alternanza, hanno un valore significativo: si può sostenere che i programmi rappresentano un mandato degli elettori ai loro rappresentanti eletti. Per questo il Governo, nel sottoporre alla discussione del Parlamento queste riforme, ha cercato di interpretare questi indirizzi e queste esigenze comuni.

Come sapete, abbiamo articolato questa parte delle proposte di riforma in tre disegni di legge: oggi è all'esame del Senato il primo di questi disegni di legge, che contiene una serie di misure, di provvedimenti che a giudizio del Governo - ma ormai anche della 1ª Commissione del Senato - sono più urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, per rimuovere subito una serie di strozzature, di complicazioni burocratiche, di complicazioni procedurali che rendono lenta, macchinosa, difficile, costosa (per i cittadini ma anche per lo Stato e per le amministrazioni regionali e locali) l'attività delle pubbliche amministrazioni.

Il disegno di legge n. 1124 contiene invece un disegno più organico di redistribuzione dei compiti, delle funzioni, dei poteri, di riforma dell'amministrazione che ovviamente per la sua complessità non può trovare attuazione, sulla traccia anche di numerosi precedenti, se non attraverso una delega al Governo delineata dal Parlamento, che ne prescrive precisi principi e criteri direttivi, e monitorata dallo stesso attraverso il parere parlamentare sui decreti delegati.

Naturalmente la scelta delle misure da ritenersi urgenti ha un certo grado di opinabilità: questo va da sé. Il disegno di legge n. 1034 contiene quelle che a giudizio del Governo, e ormai anche della Commissione affari costituzionali del Senato, sono le misure più urgenti, destinate ad avere immediata applicazione; una serie di misure di semplificazione, innanzitutto rispetto alle certificazioni amministrative, che tendono a rendere effettivo il principio dell'autocertificazione e soprattutto che siano di immediata fruibilità da parte dei cittadini. Si è calcolato, ad esempio, che sono alcuni milioni le autentiche notarili non necessarie effettuate ogni anno e che verranno soppresse grazie ai primi articoli di questo disegno di legge; autentiche notarili che significano perdita di tempo, nonché costi per le imprese, per i cittadini e per le amministrazioni. Si è verificato che queste autentiche erano totalmente inutili; prendo il caso della soppressione dell'obbligo di presentare in forma autenticata le domande di ammissione ai concorsi pubblici. Tutti sanno che, nel

momento in cui i candidati si presentano alle prove, deve ovviamente essere verificata la loro identità; quindi, l'autenticazione delle domande costituiva un inutile costo e un'inutile complicazione; bisogna dire altrettanto per una serie di misure riguardanti il funzionamento delle amministrazioni centrali e locali che tendono ad eliminare complicazioni procedurali e controlli considerati da tempo superati, obsoleti, non utili, ma certamente tali da ritardare e rendere macchinoso il funzionamento delle amministrazioni, oltre che tali da comprimere le autonomie, l'autogoverno regionale e locale, ben oltre quanto consentito dall'attuale assetto costituzionale.

Ciò vale, innanzi tutto, per i controlli preventivi di legittimità sui singoli atti e provvedimenti delle regioni e degli enti locali. Da molto tempo, la migliore dottrina, e - se mi è consentita una battuta - non solo la migliore dottrina, ma la generalità della dottrina, ritiene i controlli preventivi sui singoli atti uno strumento di controllo non efficace e non utile, preferendo controlli a posteriori, di gestione, sui risultati.

Credo sia anche questa la ragione per la quale taluni dei *referendum* promossi da alcune regioni hanno proposto la sostanziale abolizione di questi controlli. È a tutti noto che la loro vera e propria soppressione dovrà essere prevista con la riforma costituzionale, dal momento che con un disegno di legge ordinario non possono essere abrogati e modificati gli articoli 125 e 130 della Costituzione. Tuttavia, è anche evidente a tutti che è possibile percorrere, a Costituzione vigente, la strada di una forte riduzione dell'elenco dei tipi di atti sottoposti a questa forma di controllo che ha effetti di particolare limitazione dell'autonomia regionale e locale.

Questa è la strada che abbiamo perseguito con la predisposizione di un testo che la Commissione ha - ad avviso del Governo - ulteriormente migliorato rispetto all'originaria impostazione governativa. Così vale per tutta una serie di altre disposizioni che sono state considerate, da un editoriale de «Il Sole-24 Ore», misure ovvie di buon senso. Personalmente, ho ritenuto questo il migliore elogio che si potesse fare al provvedimento presentato dal Governo; si tratta di misure ovvie di buon senso che attendevano da molti decenni di essere adottate. Credo sia a questo punto giunto il momento di adottarle, di trasformarle in legge e di rimuovere alcuni di quei «colli di bottiglia» che rendono il nostro sistema amministrativo pubblico e, in qualche misura, anche il nostro sistema istituzionale inadeguati rispetto all'esigenza di fornire risposte rapide ed efficaci alle domande, ai bisogni ed alle esigenze dei cittadini.

Esiste un principio generale che ha ispirato il nostro lavoro e che ritengo sia condiviso dall'intero Parlamento, salvo poi legittimamente dividersi nell'indicazione delle soluzioni e degli strumenti specifici. Lo potrei riassumere in questo modo: se noi vogliamo - come credo tutti vogliamo - partecipare da protagonisti fin dall'inizio alla costruzione dell'unità non solo monetaria, ma anche politica, economica e sociale dell'Europa, non dobbiamo solo mettere faticosamente ordine nei conti pubblici, risolvendo il problema che ci deriva dal fatto che abbiamo sulle nostre spalle uno *stock* di debito pubblico di oltre due milioni di miliardi, con la conseguente spesa per interessi molto più alta di quella di altri paesi, ma dobbiamo anche procedere molto rapidamente ad una operazione di modernizzazione del nostro sistema istituzionale ammini-

strativo. Ciò è indispensabile per entrare in Europa con un sistema di istituzioni e amministrazioni che tenda ad avere lo stesso livello di efficacia, di efficienza, di stabilità e di capacità di rispondere rapidamente e a costi non eccessivi alle domande delle imprese, dei cittadini e dei lavoratori. L'*handicap* che noi abbiamo sulle nostre spalle è molto consistente anche a tale riguardo e rischia di essere un *handicap* per tutto il sistema paese. L'efficienza ed efficacia delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici è un coefficiente importante della competitività di un paese nella competizione globale e anche nell'ambito della costruzione dell'unità europea.

Per fare ciò noi abbiamo bisogno, ed il meccanismo innovativo al riguardo è delineato nel disegno di legge n. 1124, innanzitutto di un'impegnativa opera di delegificazione e di deregolazione. Dobbiamo passare dalle nostre circa 150.000 leggi (non ho mai verificato tale stima) ad un numero paragonabile a quello delle grandi democrazie europee, che è venti volte inferiore a questa cifra; si tratta sempre di ordini di grandezza generali. Poichè circa due terzi delle leggi riguardano o regolano l'attività delle pubbliche amministrazioni complessivamente intese, e poichè ogni legge è ovviamente composta da più disposizioni, sottolineo che le nostre pubbliche amministrazioni sono regolate da milioni e milioni di disposizioni. Si tratta di un complesso diluviale di norme spesso contraddittorie tra loro, difficilmente gestibili, che rendono impossibile un funzionamento snello ed adeguato alla rapidità di decisione e di intervento richiesta dalle condizioni dell'economia e in genere dalla società contemporanea.

È necessaria quindi un'impegnativa opera di deregolamentazione e di delegificazione, che nel disegno di legge n. 1124 è delineata come un'opera comune di tutto il sistema istituzionale, sulla base di decisioni e di direttive del Parlamento e poi sulla base di un'attività svolta in collaborazione tra tutti i centri di produzione normativa del paese. Abbiamo bisogno di una forte semplificazione nei procedimenti, nella distribuzione dei poteri e delle responsabilità. I casi nei quali più soggetti istituzionali, più autorità diverse, intervengono nell'ambito del medesimo procedimento di decisione non possono essere aboliti del tutto, come è noto. Infatti vi sono casi in cui soggetti diversi sono portatori di interessi collettivi differenti che devono essere tra loro armonizzati. Comunque, questi ultimi casi devono essere l'eccezione, non la regola, come succede attualmente: ogni procedimento decisionale delle istituzioni o delle amministrazioni pubbliche è una vera corsa ad ostacoli. Quindi, semplificazione dei procedimenti e poi, inevitabilmente, un'impegnativa redistribuzione di poteri, di responsabilità, di risorse e di compiti tra le varie istituzioni democratiche rappresentative di governo del paese.

Il disegno di legge n. 1124 indica una strada: ridimensionare, dal punto di vista quantitativo, e concentrare, dal punto di vista qualitativo, l'attività del Governo e delle amministrazioni centrali dello Stato sui compiti e sulle funzioni fondamentali che richiedono una gestione unitaria e che probabilmente richiederanno una gestione unitaria anche quando, attraverso la riforma costituzionale, avremo ridefinito l'architettura della nostra forma di Stato.

Lo Stato si concentra sulle attività essenziali (difesa, ordine pubblico, politica estera, giustizia e poche altre) e per il resto trasferisce com-

petenze, poteri, responsabilità, con le relative risorse, sul territorio, alle istituzioni di autonomia e di autogoverno, in modo che possano essere esercitati ad un livello istituzionale più vicino ai cittadini, ai lavoratori, alle imprese, e maggiormente in grado di aderire alle loro esigenze, ai loro bisogni, alle loro scelte, sotto un controllo democratico più diretto e più serrato.

Operare tale redistribuzione di competenze e di funzioni è una premessa necessaria anche per l'indispensabile riforma della pubblica amministrazione. Infatti, il Governo continua a ritenere non utile, addirittura non possibile, mettere mano all'indispensabile riforma delle amministrazioni centrali se previamente non si è stabilito quali sono i compiti e le funzioni che restano alle amministrazioni centrali, tanto più in una fase nella quale è pacifico, perchè il Parlamento ha deciso - anche in questo caso su mandato del corpo elettorale - che va affrontato il tema della grande riforma del nostro sistema istituzionale, che queste funzioni non resteranno quelle che sono. Quindi sarebbe un castello costruito sulla sabbia procedere oggi alla riforma delle amministrazioni centrali senza tentare preventivamente di operare una redistribuzione di competenze e di funzioni che consenta di lavorare su quelle che presumibilmente resteranno le sole, ma essenziali e fondamentali funzioni affidate allo Stato centrale e alle sue amministrazioni.

Da questo punto di vista, il complesso di riforme che sottoponiamo all'esame del Parlamento ha un naturale e ovvio rapporto servente nei confronti del lavoro che sarà compiuto per la riforma costituzionale complessiva.

Tuttavia, da questo punto di vista, vorrei osservare che non sarebbe opportuno nè ragionevole - anche se raramente, per la verità, ho sentito questa obiezione - chiedere che questo lavoro di necessaria e rapida riforma essenzialmente del nostro sistema amministrativo sia rinviato e postposto all'approvazione della riforma costituzionale. Le linee di quest'ultima, per quanto riguarda la forma dello Stato, sono consegnate nei programmi elettorali delle principali forze politiche; sono convergenti perfino nella lettera, nelle definizioni degli indirizzi di tali riforme. Noi non abbiamo tempo perchè dobbiamo mettere rapidamente in opera quanto necessario per la modernizzazione e l'aggiornamento del nostro sistema amministrativo, e peraltro è del tutto evidente che una serie di operazioni, faticose e complesse, di semplificazione burocratica, di snellimento delle procedure, di trasferimento di uffici, poteri e risorse non può essere demandata al legislatore costituzionale, che può soltanto fissare principi e stabilire indirizzi. Se noi dunque rinviassimo questa riforma rischieremo di constatarne gli effetti tra cinque o sei anni, quando, approvata la grande riforma costituzionale e confermata con *referendum*, saranno state varate tutte le leggi necessarie ed attuate le relative procedure. È evidentemente un tempo troppo lungo; ciò ci suggerisce di lavorare in sincronia ed in sintonia, tanto più che tutto questo è possibile nell'ambito della Costituzione vigente. In molti casi si tratta puramente e semplicemente di metter mano alla revisione dell'attuale legislazione e dell'organizzazione amministrativa, in modo da renderla finalmente completamente coerente con l'impostazione già prevista nella Costituzione vigente, la quale prevede all'articolo 5 il riconoscimento delle autonomie regionali e locali.

La mia ultima considerazione si riferisce in particolare all'intervento del senatore Rotelli. Mi sarei aspettato da lui - lo dico francamente - la rivendicazione all'iniziativa referendaria di alcune regioni, alla cui elaborazione ha partecipato insieme al mio predecessore, il ministro Frattini, del risultato di ritrovare nei testi in esame soluzioni prospettate in quei *referendum*. In tal caso avrei potuto osservare che erano già presenti, in verità nel testo del Governo, soluzioni che andavano in quella direzione, anche se la Commissione le ha sicuramente rese più coerenti ed incisive.

Voglio ringraziare non solo i senatori della maggioranza, ma anche i colleghi di molte parti politiche dell'opposizione, dal Polo per le libertà alla Lega, per il loro contributo costruttivo in termini sia di interventi che di proposte emendative. Il Governo ha espresso in Commissione parere favorevole su molti di questi emendamenti, considerandoli assolutamente convergenti e coerenti con gli obiettivi del disegno di legge originario, migliorativi, integrativi ed arricchenti in molti punti le soluzioni inizialmente proposte. A meno che non si ritenga - e non credo che il senatore Rotelli possa ritenerlo - che la presentazione dell'iniziativa referendaria paralizzi l'attività legislativa, mi sarei atteso, lo ripeto, la rivendicazione di quelle iniziative. Sappiamo che non è così in forza di una legge del nostro ordinamento: la presentazione di un'iniziativa referendaria ha in primo luogo il risultato - così è previsto dalla legge che determina le modalità di attuazione del *referendum* - di stimolare il Parlamento a recepire il senso della richiesta referendaria. Se il Parlamento lo recepisce, il *referendum* non si tiene perchè ha raggiunto i suoi obiettivi; se il Parlamento non lo fa, il *referendum* si svolge. Se l'opera del Parlamento è stata coerente con l'iniziativa referendaria, spetta alla Corte di cassazione giudicarlo: essa ha il potere di trasferire la consultazione referendaria sulle nuove norme approvate dal legislatore qualora le verifici non coerenti con l'iniziativa contenuta nei quesiti referendari. Ritengo pertanto che il Governo abbia rispettato pienamente il nostro ordinamento nel momento in cui ha ritenuto - per la verità in alcuni casi prima ancora che questi *referendum* apparissero all'orizzonte - di affrontare e di risolvere molte delle questioni poste dai quesiti referendari nel senso dagli stessi indicato. Questo vale, ad esempio, per i controlli sugli atti amministrativi delle regioni e su quelli degli enti locali, che nei *referendum*, nè il legislatore ordinario possono sopprimere del tutto, ma che, appunto, come stabilisce il testo del disegno di legge n. 1034, hanno ridotto ai minimi termini in attesa della riforma costituzionale, senza rinviare però una soluzione - che si prospetta come ovvia e coerente con i principi costituzionali di autonomia e di autogoverno - all'approvazione e all'entrata in vigore della riforma costituzionale.

Su questo punto credo sia giusto non solo richiamare tutti alla coerenza tra le affermazioni di principio e i voti che esprimeremo in quest'Aula, ma ricordare anche ai colleghi, che legittimamente hanno sostenuto i *referendum* proposti dalle regioni, che forse non è molto compatibile con ciò presentare emendamenti che vanno in senso opposto agli stessi *referendum*. Questo invito alla coerenza non riguarda sicuramente il collega Rotelli, ma è rivolto a tutti, al Governo per primo. Sotto questo profilo, credo che tutti debbano fare un esame di coscienza. Naturalmente è il Parlamento a decidere nella sua sovranità. A questo punto,

con molta chiarezza, voglio aggiungere che il Governo, fin dall'inizio, su queste leggi di riforma - come è giusto - ha dichiarato che sarebbe stato aperto ad ogni suggerimento, ad ogni proposta, ad ogni emendamento che andava nel senso degli obiettivi che ho ricordato: credo che il Governo ne abbia dato dimostrazione in Commissione, così come ne hanno dato dimostrazione i parlamentari dei Gruppi della maggioranza accogliendo molti emendamenti e molte proposte dell'opposizione.

Il Governo ha discusso con tutti, anche con le categorie del mondo degli operatori, a partire dagli amministratori locali - che hanno una particolare rilevanza in quanto, grazie alla loro legittimazione democratica diretta, rappresentano i cittadini che li hanno eletti - per giungere alle categorie e alle organizzazioni che rappresentano gli operatori, i dipendenti e i funzionari delle amministrazioni dello Stato, che sono gli uomini e le donne sulle cui gambe camminano le riforme e che quindi hanno dato e possono continuare a dare un utilissimo contributo di esperienza, di idee, di esigenze, di valutazioni e di analisi all'elaborazione e poi all'applicazione di questo importante complesso di riforme. Bisogna però sottolineare che, alla fine, è sempre il Parlamento che decide e non questa o quella categoria, questa o quella corporazione. Tutti hanno diritto di essere ascoltati, tutti hanno diritto di esprimere le proprie idee e le proprie esigenze, ma poi decide il Parlamento, che si assume la responsabilità di riforme che sono urgenti, necessarie per andare in Europa e per mettere il nostro sistema istituzionale ed amministrativo in grado di rappresentare non un *handicap*, non una palla al piede per la competitività del nostro paese, ma un supporto, un sostegno importante, positivo perchè si possa vivere, competere e svilupparsi nel mondo della competizione globale. (*Applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo, Verdi-L'Ulivo, Rinnovamento Italiano e Partito Popolare Italiano*).

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame del seguente ordine del giorno, che si intende già illustrato:

Il Senato,

impegna il Governo a provvedere affinché:

A) la semplificazione delle procedure amministrative a favore degli utenti e dei cittadini, vista come obiettivo centrale dell'azione amministrativa, sia assunta come finalità generale della pubblica amministrazione.

Il processo di semplificazione amministrativa sia realizzato coordinando gli investimenti per tecnologia e formazione del personale in base ai progetti di semplificazione.

Le amministrazioni pubbliche predispongano un piano di ulteriore semplificazione delle norme regolamentari e procedurali interne riferite in particolar modo alla semplificazione degli adempimenti degli utenti.

Nel piano predisposto eventualmente con la collaborazione con istituzioni universitarie e di ricerca, vengano indicati:

a) i settori prioritari in cui può essere operata la semplificazione normativa;

b) gli incentivi per il personale che partecipa al progetto di semplificazione;

c) i vincoli legislativi da rimuovere;

d) i risparmi o i benefici che si possono ottenere in tema di snellimento dei processi, di rapidità delle decisioni, di risparmio di personale;

e) i supporti informatici, telematici, e/o tecnologici adottabili per rendere più efficienti, più rapide o meno costose le procedure;

f) il termine del progetto e i tempi intermedi di attuazione delle varie fasi delle singole amministrazioni.

B) Sia istituita presso il Ministero della funzione pubblica una commissione di coordinamento della semplificazione amministrativa così composta:

tre esperti di organizzazione pubblica;

tre esperti di legislazione e procedure amministrative;

cinque rappresentanti delle associazioni degli utenti e consumatori;

cinque rappresentanti delle organizzazioni sociali;

cinque rappresentanti delle organizzazioni del commercio, industria, artigianato.

La commissione:

a) esamina i progetti di semplificazione che le amministrazioni pubbliche approvano nell'ambito della loro autonomia e ne effettua il monitoraggio dei risultati intermedi e finali;

b) segnala i progetti più meritevoli di supporto per eventuali finanziamenti aggiuntivi;

c) raccoglie le osservazioni degli utenti e degli operatori economici sugli obiettivi dei progetti, sulle priorità e sui risultati ottenuti;

d) segnala i vincoli di legge che vanno eventualmente rimossi per facilitare il processo di semplificazione amministrativa;

e) raccoglie elementi utili sui costi, sui risparmi, sui risultati dei progetti approvati;

f) cura la pubblicazione del rapporto annuale sullo stato di realizzazione della semplificazione amministrativa».

9.1034.1.

MAZZUCA POGGIOLINI, IULIANO

Invito il relatore ed il rappresentate del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

VILLONE, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno n. 1.

* BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Il Governo condivide l'ispirazione e l'orientamento di fondo dell'ordine del giorno in esame e sottolinea che intende procedere, come indicato nel documento, attraverso un metodo di approfondita analisi dei problemi e delle situazioni e tramite il confronto con i rappresentanti delle organizzazioni sociali e degli imprenditori. Del resto,

questa è la strada che abbiamo seguito finora e debbo dire che molte delle proposte del Governo nascono proprio da questi confronti e dai conseguenti suggerimenti.

Nel merito, il Governo accoglie l'ordine del giorno come raccomandazione, perchè l'istituzione della commissione proposta comporta qualche problema di copertura finanziaria e amministrativa. Il Governo spera che tale problema possa essere risolto nell'ambito della legge finanziaria, ma naturalmente deve far presente che la questione esiste. Abbiamo effettuato un'operazione di riduzione e di taglio delle spese anche per quanto riguarda il Dipartimento della funzione pubblica, pertanto quest'ultimo cercherà di dare attuazione a quest'ordine del giorno compatibilmente con le sue disponibilità. Ad esempio, dovremmo chiedere che i membri della commissione accettino di collaborare a titolo gratuito e non con retribuzioni o gettoni di presenza.

Con questi limiti, che credo siano ovvii, il Governo accetta le indicazioni contenute nell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatrice Mazzuca Poggiolini, alla luce delle dichiarazioni del Ministro, intende insistere per la votazione dell'ordine del giorno?

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, sono contenta che il Governo abbia recepito, in modo così ampio, il contenuto dell'ordine del giorno da me presentato. Voglio ribadire che anche in Commissione avevo esposto la mia opinione, secondo cui, a fronte di un così ampio disegno di semplificazione amministrativa a tutti i livelli, quindi non soltanto nell'ambito degli enti locali ma di tutta la pubblica amministrazione, ci deve essere la disponibilità da parte degli addetti alla pubblica amministrazione anche a lavorare in una commissione, ovviamente all'interno dell'orario di lavoro, a titolo gratuito.

Mi dichiaro dunque soddisfatta dell'apprezzamento ricevuto da parte del Governo e di conseguenza non insisto per la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Il testo dell'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

(Semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.

3. Il regolamento si conforma, oltre che ai principi contenuti nell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) eliminazione o riduzione dei certificati o delle certificazioni richieste ai soggetti interessati all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre utilità erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti di pubblici servizi;

b) revisione e ampliamento delle categorie di stati, fatti, qualità personali comprovabili dagli interessati con dichiarazioni definitivamente sostitutive di certificazioni, con conseguente modifica della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Gli uffici dell'amministrazione pubblica, delegati al rilascio di provvedimenti amministrativi a favore del cittadino, sono tenuti a provvedere alla raccolta della documentazione necessaria per l'istruzione della pratica, accedendo agli uffici competenti, sulla base di una dichiarazione autocertificativa del cittadino stesso. Fanno eccezione i documenti di natura sanitaria, che devono essere prodotti dal cittadino, secondo le norme vigenti».

1.750

MANFREDI

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«b-bis. modificazione delle disposizioni normative e regolamentari sui procedimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui alle lettere a) e b), al fine di evitare che le misure di semplificazione comportino aggravii o ritardi per i cittadini nell'adozione del provvedimento amministrativo».

1.700

IL GOVERNO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1997 la documentazione, comprese le richieste, le domande e le istanze, per il rilascio, anche in favore di minori, della carta d'identità o di altri documenti, ad eccezione del passaporto, validi per l'espatrio in paesi membri dell'Unione europea, è esente da bollo, così come la carta d'identità e gli altri documenti di cui sopra. Alle minori entrate, determinate in lire 70 miliardi a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla medesima rubrica».

1.500

SPERONI, PREIONI

Passiamo alla votazione degli emendamenti.

MANFREDI. Signor Presidente, già ieri in sede di discussione generale ho avuto modo di trattare l'argomento di cui all'emendamento 1.750 a mia firma.

In sostanza, - è questo lo scopo del mio emendamento - propongo che sia recepita nel disegno di legge la prescrizione che sia la pubblica amministrazione a farsi carico del reperimento della documentazione necessaria per l'istruzione della pratica e che non si continui con la solita prassi di pretendere che sia il cittadino ad assolvere a questa incombenza, perchè è sostanzialmente questo che rende la burocrazia assolutamente sgradita al cittadino stesso.

In altri termini, anche se in questo disegno di legge sono previste facilitazioni, come un'estensione spaziale e temporale di taluni documenti personali, è pur sempre il cittadino che deve farsi carico di ciò. Tecnicamente è possibile che l'amministrazione si faccia carico di tale onere: a questo dobbiamo tendere ed è questo lo spirito del mio emendamento.

NOVI. Signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale.

SALVI. E su cosa la chiedi? Cosa vuoi verificare?

NOVI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Senatore Novi, è necessario procedere prima all'illustrazione degli emendamenti, poi all'espressione dei pareri, e solo nel momento in cui si passerà alla votazione lei, se crede, potrà richiedere la verifica del numero legale, richiesta che, se appoggiata dal prescritto numero di senatori, verrà ovviamente soddisfatta.

NOVI. Signor Presidente, io ho ascoltato la sua voce che esprimeva queste testuali parole: «Passiamo alla votazione degli emendamenti...».

PRESIDENTE. Senatore Novi, lei ha ragione; avrei dovuto dire: «Passiamo all'illustrazione e alla votazione», ma in realtà l'illustrazione degli emendamenti è un'implicita premessa alla votazione.

NOVI. Le sue parole allora mi hanno messo in allarme.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, preannuncio la possibilità che il mio Gruppo chieda la votazione nominale con scrutinio simultaneo, ai fini della decorrenza del termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

PRESIDENTE. Senatore Speroni, il preavviso è stato già effettuato. Proseguiamo con l'illustrazione degli emendamenti.

BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. L'emendamento 1.700 si illustra da sè.

SPERONI. Signor Presidente, l'emendamento 1.500 si illustra da sè, nel senso che chiede di non pagare quel documento essenziale e obbligatorio che è la carta d'identità valida per l'espatrio, dal momento che ormai siamo o vogliamo entrare in Europa. È vero che dobbiamo pagare per questo, ma vogliamo evitare di pagare almeno la carta d'identità.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* VILLONE, *relatore*. Il mio parere è contrario sull'emendamento 1.750, mentre è favorevole sull'emendamento 1.700. Per quanto riguarda l'emendamento 1.500, chiedo alla Presidenza se è pervenuto il parere della 5ª Commissione, perchè qualora questo fosse favorevole anche il mio parere si orienterebbe in questo senso.

PRESIDENTE. Senatore Villone, la 5ª Commissione non ha fatto ancora pervenire alla Presidenza il parere sugli emendamenti.

VILLONE, *relatore*. Chiedo allora che l'emendamento 1.500 sia accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, l'emendamento 1.500 si intende accantonato.

* BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, il Governo si dichiara contrario sull'emendamento 1.750, ma rileva al senatore Manfredi che la finalità dell'articolo 1 del disegno di legge è esattamente quella di pervenire al risultato indicato nell'emendamento da lui presentato; tuttavia, per potervi pervenire è necessaria un'azione di revisione della nostra legislazione che si compie attraverso una delegificazione, così come si propone nel testo, perchè allo stato delle cose una disposizione di questo genere potrebbe in diversi casi danneggiare i cittadini, nel senso di rendere più lento l'espletamento delle pratiche attraverso la ricerca dei certificati e delle documentazioni tramite gli uffici competenti. Quindi l'obiettivo è condiviso, e riteniamo che la via da seguire sia quella indicata nell'articolo 1 del disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.750.

Verifica del numero legale

NOVI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico. Ricordo che se i senatori richiedenti la verifica del numero legale non parteciperanno al voto saranno aggiunti al computo dei presenti ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del Regolamento.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta per un'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 11,25, è ripresa alle ore 12,25).

Presidenza del presidente MANCINO

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1034

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.750.

Verifica del numero legale

NOVI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Avverto che i dodici senatori richiedenti verranno conteggiati come presenti.

I colleghi sono invitati ad accelerare le procedure di voto.

Senatore Corrao, faccia presto. Anche i senatori Caponi e Pellegrino, che vedo entrare.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1034

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.750, presentato dal senatore Manfredi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.700.

Verifica del numero legale

NOVI. Signor Presidente, nel corso dei lavori registriamo o delle accelerazioni o dei rallentamenti in relazione alla presenza o meno in Aula dei colleghi della maggioranza.

Pertanto, signor Presidente, a nome del prescritto numero di senatori, chiedo nuovamente la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Senatore Novi, se arrivano dei colleghi mentre si sta votando, la Presidenza ha il dovere di consentire a chi è entrato in Aula di partecipare al voto. (*Applausi dal Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo*).

Non abbiamo stabilito un tempo. Se lei, senatore Novi, mi chiede la controprova, questa si deve fare a porte chiuse, ma la votazione per la verifica del numero legale avviene regolamentarmente a porte aperte.

Lei ha chiesto la verifica del numero legale, senatore Novi?

NOVI. Sì, signor Presidente. Comunque, signor Presidente, lei per ben due volte ha annunciato la votazione (*Applausi dai Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale*).

PRESIDENTE. Sì, senatore Novi, ma lei non può chiedere la verifica del numero legale dopo che stanno votando i colleghi, sia chiaro.

NOVI. Ma se lei, signor Presidente, non guarda verso i banchi dell'opposizione e guarda soltanto ai banchi della maggioranza, io non ci posso fare niente. (*Applausi dai Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale*).

PRESIDENTE. Non c'è soltanto il braccio, senatore Novi, c'è anche la parola. (*Applausi dal Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo*).

NOVI. Signor Presidente, noi siamo uomini che usano il braccio e la mente.

PRESIDENTE. Lei, senatore Novi, ha il braccio e la parola! (*Applausi dal Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo*).

Comunico che, da parte del prescritto numero di senatori, è stata presentata una richiesta di verifica del numero legale.

Invito i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

Avverto che anche i dodici senatori richiedenti saranno conteggiati come presenti.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1034

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.700, presentato dal Governo.

È approvato.

Avverto che, a seguito dell'accantonamento dell'emendamento 1.500, anche la votazione dell'articolo 1 è accantonata.

Ricordo che il testo dell'emendamento 1.0.500, poi ritirato, volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1, è il seguente:

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 16 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

“Art. 16. - 1. I registri dello Stato civile sono tenuti in un unico originale. La duplicazione degli stessi è effettuata anche con strumenti informatici a cura dell'amministrazione comunale competente”».

1.0.500

SPERONI

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

(Disposizioni in materia di stato civile e di certificazione anagrafica)

1. All'articolo 70 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

«La dichiarazione di nascita può essere resa presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita indistintamente da uno dei genitori. Essa è trasmessa dal direttore sanitario all'ufficiale di stato civile nei dieci giorni successivi alla nascita.

Alla dichiarazione di nascita non si applica il disposto di cui all'articolo 41».

2. L'articolo 195 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

«Art. 195. - 1. I certificati e gli estratti di stato civile sono validi in tutto il territorio della Repubblica».

3. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni anagrafiche hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio.

4. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiara, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio. È comunque fatta salva per le amministrazioni la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

5. I comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile e le altre pubbliche amministrazioni, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso collegamenti informatici.

6. Dopo il comma 1 dell'articolo 15-*quinquies* del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, è inserito il seguente:

«1-bis. La certificazione redatta con le modalità di cui al comma 1 può essere trasmessa e rilasciata in forma elettronica anche al di fuori del territorio del comune competente».

7. Le fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali sono legalizzate dall'ufficio ricevente, a richiesta dell'interessato, se presentate personalmente.

8. Le firme e le sottoscrizioni inerenti ai medesimi atti, e richieste a più soggetti dai pubblici uffici, possono essere apposte anche disgiuntamente, purchè nei termini.

9. Dopo il secondo comma dell'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «La carta d'identità può essere rinnovata a partire dal centottantesimo giorno precedente la scadenza».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 70 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è aggiunto in fine il seguente comma: "I genitori residenti in comuni privi di centri di nascita ospedalieri, pubblici o privati accreditati presso il Servizio sanitario nazionale, hanno facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza. I genitori possono

avvalersi della facoltà di cui al presente comma solo se tra i medesimi intercorre un accordo risultante da atto scritto redatto alla presenza di pubblico ufficiale. In caso di dissenso di uno dei genitori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40. I genitori possono avvalersi della facoltà di cui al presente comma solo qualora il centro di nascita in cui avviene il parto sia localizzato nello stesso territorio di competenza dell'azienda unità sanitaria locale con presidi ospedalieri o dell'azienda ospedaliera di riferimento per l'emergenza in cui insiste il comune di residenza dei genitori; in caso contrario si applica l'articolo 40».

2.30 SCHIFANI, MAZZUCA POGGIOLINI, NIEDDU, GUBERT, CIMMINO

Al comma 1, dopo il primo capoverso inserire il seguente:

«Nel caso di nascita di un bambino fuori dal comune in cui i genitori hanno la residenza, i genitori possono effettuare la dichiarazione di cui al primo comma all'ufficiale di stato civile del comune di residenza o del comune ove è residente la madre qualora i genitori siano residenti in comuni diversi. In caso di disaccordo tra i genitori prevale la volontà della madre. Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà di cui al presente comma, l'atto di nascita è formato dall'ufficiale di stato civile che riceve la dichiarazione e l'atto di nascita enuncia come comune di nascita il comune di residenza dei genitori o della madre del neonato».

2.400 AVOGADRO, SPERONI

Al comma 1, dopo il primo capoverso inserire il seguente:

«Nel caso di nascita di un bambino fuori del comune in cui i genitori hanno la residenza la dichiarazione di cui al primo comma è effettuata o trasmessa all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza dei genitori o del comune ove è residente la madre qualora i genitori siano residenti in comuni diversi. In tal caso l'atto di nascita è formato dall'ufficiale dello stato civile che riceve la dichiarazione e l'atto di nascita enuncia come comune di nascita il comune di residenza dei genitori o della madre del bambino».

2.401 AVOGADRO, SPERONI

Al comma 4, sostituire le parole: «in fondo al documento» con le altre: «con dichiarazione resa dinanzi ad un dipendente dell'amministrazione presso la quale viene prodotto il certificato».

2.20 SCHIFANI

Al comma 6, nel capoverso 1-bis, sostituire la parola: «elettronica» con l'altra: «telematica».

2.100 MACERATINI, LISI, PASQUALI

Passiamo alla votazione.

SPERONI. Signor Presidente, forse per un errore, lei ha detto: passiamo alla votazione. Mi pare che invece si debba procedere prima all'illustrazione degli emendamenti.

PRESIDENTE. Certo, senatore Speroni, la ringrazio per la collaborazione. Intendevo passare all'illustrazione.

Invito i presentatori degli emendamenti presentati all'articolo 2 ad illustrarli.

SCHIFANI. Signor Presidente, l'emendamento 2.30 è innovativo in ordine alle modalità di iscrizione presso l'anagrafe. Se l'emendamento verrà approvato, sarà possibile effettuare tale iscrizione nel comune di residenza dei genitori e non nel comune in cui è avvenuto il parto, purchè tale località sia priva di strutture ospedaliere accreditate presso il Servizio sanitario nazionale.

Si tratta di una scelta che vuole obbedire a criteri di semplificazione delle procedure amministrative, in considerazione del fatto che spesso, in mancanza dell'ospedale pubblico presso il quale possa avvenire il parto, i parti si verificano in comuni diversi da quello di residenza dei genitori. Immediatamente dopo la nascita e l'iscrizione obbligatoria presso il registro anagrafico della città in cui la nascita è avvenuta, adesso viene fatta richiesta, da parte dei genitori, di trasferimento presso il comune di residenza della famiglia.

Al fine di snellire queste procedure e per far fronte alle esigenze di comunità sprovviste di ospedali che vedono iscritti alla nascita i propri figli nelle anagrafi di comuni diversi da quello dove poi in effetti andranno a vivere immediatamente dopo il parto, riteniamo che la norma in discussione sia estremamente utile e si ponga in linea con un procedimento di revisione delle norme sul registro dello stato civile, che sono molto antiquate. L'emendamento è stato proposto e rigettato in Commissione in quanto il Governo ha ribadito che si tratta di un argomento che merita di essere disciplinato in una normativa più ampia; tuttavia noi insistiamo per la sua approvazione perchè riteniamo che occorra dare segnali forti su questioni abbastanza semplici meritevoli di immediati interventi.

SPERONI. Signor Presidente, in considerazione dell'emendamento 2.30, testè illustrato, ritiro gli emendamenti 2.400 e 2.401. Siamo perfettamente d'accordo infatti con le argomentazioni del senatore Schifani e riteniamo che in un disegno così ampio e variegato possa ben trovare spazio un emendamento di questo tipo, che ricalca peraltro il contenuto di un disegno di legge presentato nel corso della X legislatura dall'allora senatore Bossi.

* PASQUALI. Signor Presidente, l'emendamento 2.100 si illustra da sè.

Vorrei osservare inoltre che le argomentazioni del senatore Schifani sono più che giustificabili e condivisibili: vi sono situazioni di fatto a cui è necessario porre riparo e l'emendamento 2.30 va incontro perfetta-

mente a quell'esigenza primaria di cui dobbiamo tener conto che è l'interesse del cittadino. (*Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale e Federazione Cristiano Democratica-CDU*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* VILLONE, *relatore*. Mi rimetto all'Aula sull'emendamento 2.30. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.2 o anche perchè ritengo che si riferisca a un testo modificato dalla Commissione. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.100.

* BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, il Governo, recependo una serie di emendamenti relativi alla disciplina dello stato civile presentati da diversi colleghi della maggioranza e dell'opposizione, ha proposto e ottenuto dalla 1ª Commissione che i procedimenti in materia di ordinamento dello stato civile siano inseriti tra i procedimenti da semplificare con regolamento nella tabella in calce al disegno di legge n. 1124. La Commissione ha accolto il suggerimento circa la necessità di rivedere il regio decreto n. 1238 del 9 luglio 1939. Tuttavia, pur rinviando ad una riforma organica, il Governo non è contrario all'accoglimento dell'emendamento 2.30 e pertanto si rimette all'Aula. Penso però che in sostanza si potrebbe anticipare in questa sede una parte della riforma che presenta particolare urgenza del regio decreto sullo stato civile. Esprimo infine parere favorevole sull'emendamento 2.100.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.30.

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, vorrei che fossero apposte la mia firma e quella del senatore Avogadro all'emendamento 2.30, su cui dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo.

TIRELLI. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 2.30.

TOMASSINI. Signor Presidente, anch'io aggiungo la mia firma a questo emendamento.

SCOPELLITI. Signor Presidente, anch'io vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento presentato dal senatore Schifani.

BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, i colleghi mi scuseranno, ma vorrei chiedere ai presentatori dell'emendamento se sono disponibili a configurarlo come comma aggiuntivo e non sostitutivo del comma 1. Se sono disposti cioè a sostituire le parole: «Sostituire il comma 1 con il seguente:», con le altre «Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:». Ciò favorirebbe l'approvazione dell'emendamento 2.30. In caso contrario, infatti, si eliminerebbe il procedimento di semplificazione previsto dal comma 1. Io invece interpreto l'emendamento del collega Schifani come un'ulteriore normativa che - come ho già sottolineato - il Governo ritiene utile, pur rimettendosi all'Assemblea.

PRESIDENTE. Senatore Schifani, accoglie la proposta del ministro Bassanini?

SCHIFANI. Signor Presidente, condivido ed accolgo la proposta, avanzata dal ministro Bassanini, di trasformare l'emendamento da sostitutivo in aggiuntivo.

DI BENEDETTO. Vorrei che all'emendamento fosse apposta anche la mia firma.

ASCIUTTI. Anch'io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Nel corso della discussione degli emendamenti, quando si è in tempo utile, invito i colleghi a far pervenire alla Presidenza con un biglietto la richiesta di aggiungere la propria firma agli emendamenti; ciò al fine di agevolare il corso dei lavori. Infatti, se tutti i componenti l'Assemblea volessero aggiungere verbalmente la propria firma, saremmo costretti ad impiegare un tempo superiore a quello immaginabile per la votazione di un emendamento sul quale concorda l'intera Assemblea.

Metto ai voti l'emendamento 2.30, presentato dal senatore Schifani e da altri senatori, come modificato in base alla proposta avanzata dal ministro Bassanini e accolta dai presentatori.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 2.400 e 2.401 sono stati ritirati. In ogni caso, risulterebbero preclusi dall'avvenuta votazione.

Metto ai voti l'emendamento 2.20, presentato dal senatore Schifani.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dal senatore Macerati e da altri senatori.

È approvato.

(Il senatore Novi chiede di parlare).

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

NOVI. Avevo chiesto la parola, signor Presidente.

PRESIDENTE. Mi dispiace. Deve imitare i colleghi che hanno un tono di voce più alto, senatore Novi.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2:

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Rapporti fra pubblica amministrazione ed utenti)

1. Il dipendente pubblico, il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio sono tenuti a mostrare, a semplice richiesta degli interessati, il testo delle disposizioni cui si attengono nello svolgimento della specifica pratica. La norma non si applica per gli operanti in luogo non fisso.

2. Il dipendente pubblico, il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio non possono eccepire, all'interessato che richieda l'applicazione di una norma in vigore, la mancanza di disposizioni attuative non previste dalla norma stessa, istruzioni, circolari e simili.

3. Al comma 2 dell'articolo 383 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Deve essere inoltre precisato che la presentazione del ricorso comporta, in caso di non accoglimento, la perdita del beneficio del pagamento in misura ridotta e che è necessario, per essere sentiti nel corso della definizione del ricorso, esplicitare tale richiesta».

2.0.20

SPERONI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Sono abrogati i diritti per il rilascio della carta d'identità, per il rilascio di estratti e certificati di stato civile».

2.0.500

SPERONI, PREIONI

Comunico che l'emendamento 2.0.500 è stato ritirato. Invito il senatore Speroni ad illustrare l'emendamento 2.0.20.

SPERONI. Signor Presidente, vorrei innanzitutto eliminare il terzo comma dell'emendamento 2.0.20, un emendamento che si illustra prati-

camente da sè. Vorrei aggiungere soltanto due parole per sottolineare che, molto spesso, quando un cittadino si rivolge al solito sportello trova qualcuno che gli risponde: «No, perchè no!». Almeno in questo caso il no dovrebbe essere documentato, sempre ammesso che abbia fondamento. Penso inoltre che sia capitato a tutti coloro che avviano delle pratiche senza rivolgersi al portaborse di sentirsi rispondere, in presenza di una legge già in vigore, già pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, che la stessa non è nota non essendo stata ancora diramata una circolare relativa alla sua applicazione e che si è pertanto in attesa. Se la legge, di per sé, è immediatamente esecutiva, la stessa deve essere applicata subito e non si devono eccepire scuse. Questo è il motivo per il quale abbiamo ritenuto opportuno presentare l'emendamento 2.0.20, onde favorire un corretto rapporto tra pubblici dipendenti e utenti.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* VILLONE, *relatore*. Esprimo parere contrario non perchè non condivida le motivazioni dell'emendamento, ma perchè queste ultime sono già state, almeno in parte, accolte nel testo.

* BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Il Governo rileva che le esigenze prospettate da questo emendamento ed anche parte delle sue disposizioni, per la verità, sono già legge - mi riferisco alla legge n. 241 del 1990 - anche se non sempre vengono applicate. Si tratta a questo punto, semmai, di impegnare il Governo e l'amministrazione a farle osservare. Alcuni particolari, poi, non sono ricavabili dalla succitata legge n. 241, ma probabilmente possono comportare difficoltà di applicazione, per cui il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.20.

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, chiedo per l'emendamento 2.0.20 la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Mi associo alla richiesta testè avanzata dal senatore Novi.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo,

mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.20, presentato dal senatore Speroni.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	211
Senatori votanti	210
Maggioranza	106
Favorevoli	59
Contrari	146
Astenuti	5

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1034

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli 3 e 4:

Art. 3.

(Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive)

1. I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento di riconoscimento esibito. È comunque fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare nel corso del procedimento la veridicità dei dati contenuti nel documento di identità. Nel caso in cui i dati attestati in documenti di riconoscimento abbiano subito variazioni dalla data di rilascio e ciononostante sia stato esibito il documento ai fini del presente comma si applicano le sanzioni previste dall'articolo 489 del codice penale.

2. L'articolo 2, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è abrogato.

3. L'articolo 3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è sostituito dal seguente:

«I regolamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stabiliscono per quali fatti,

stati e qualità personali, oltre quelli indicati nell'articolo 2, è ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato. In tali casi la documentazione sarà successivamente esibita dall'interessato a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole».

4. L'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, è sostituito dal seguente:

«1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell'articolo 2, al pari di quelle previste dagli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto».

5. Nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono che in luogo della produzione di certificati possa essere presentata una dichiarazione sostitutiva, la mancata accettazione della stessa costituisce violazione dei doveri di ufficio.

Art. 4.

(Disposizioni in materia di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi)

1. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di richiedere l'autenticazione della sottoscrizione delle domande di assunzione agli impieghi pubblici.

2. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonchè ogni altra disposizione in contrasto con il divieto di cui al comma 1 del presente articolo.

Su questi articoli sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire gli articoli 3 e 4 con il seguente:

«Art. 3. - *(Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi)*. - 1. I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento di riconoscimento esibito. È, comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità dei dati contenuti nel documento di identità. Nel caso in cui i dati attestati in documenti di riconoscimento abbiano subito variazioni

dalla data di rilascio e ciononostante sia stato esibito il documento ai fini del presente comma si applicano le sanzioni previste dall'articolo 489 del codice penale.

2. L'articolo 3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è sostituito dal seguente:

“I regolamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stabiliscono per quali fatti, stati e qualità personali, oltre quelli indicati nell'articolo 2, è ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato. In tali casi la documentazione sarà successivamente esibita dall'interessato, a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole”.

3. L'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, è sostituito dal seguente:

“1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell'articolo 2, al pari di quelle previste dagli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto”.

4. Nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono che in luogo della produzione di certificati possa essere presentata una dichiarazione sostitutiva, la mancata accettazione della stessa costituisce violazione dei doveri di ufficio.

5. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di richiedere l'autenticazione della sottoscrizione delle domande di assunzione agli impieghi pubblici.

6. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e il secondo comma, dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché ogni altra disposizione in contrasto con il divieto di cui al presente articolo».

3.700

IL GOVERNO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. È abrogato il comma 2 dell'articolo 3 del decreto ministeriale della Sanità 30 gennaio 1982».

3.51

FUMAGALLI CARULLI, CALLEGARO, D'ONOFRIO

Invito i presentatori ad illustrarli.

BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. L'emendamento 3.700 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Anche il successivo emendamento 3.51 si dà per illustrato.

Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

VILLONE, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.700.

Verifica del numero legale

NOVI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1034

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.700, presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli 3 e 4.

È approvato.

A seguito di tale votazione, l'emendamento 3.51 risulta precluso.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Norme in materia di passaporti)

1. È abrogata la lettera *f*) dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185».

3.0.30

SPERONI, GUBERT, CIMMINO

Invito i presentatori ad illustrarlo.

SPERONI. Signor Presidente, l'emendamento 3.0.30 merita una spiegazione, perchè risulta di difficile comprensione. La lettera *f*) dell'ar-

articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, di cui si chiede la soppressione, reca quella norma che impone a tutti i giovani che debbono ancora prestare il servizio di leva di recarsi periodicamente presso le competenti autorità militari per ottenere l'autorizzazione all'espatrio, che viene poi riportata sul passaporto o sulla carta d'identità o su un documento equipollente.

Ciò implica per i giovani richiedenti un notevole dispendio di energie, di tempo ed anche di denaro. Pertanto, non vedo perchè si debba mantenere nel nostro ordinamento una disposizione che non serve, tra l'altro, a nulla perchè tra poco - o almeno si spera - con l'attuazione degli accordi di Schengen il cittadino potrà espatriare anche senza documenti.

Quindi, se uno vuole sottrarsi all'obbligo di leva espatriando - cosa che peraltro mi pare difficile, perchè non tutti possono espatriare come ha fatto Craxi, disponendo di notevoli mezzi finanziari; non vedo un giovane che abbandoni l'Italia solo per non fare il servizio di leva con tutto quello che a ciò consegue - lo fa anche senza passaporto, magari prendendo una barca e andandosene in Corsica.

Lo scopo del provvedimento in esame è quello di semplificare la vita dei cittadini e in questo senso procede anche l'emendamento da me presentato.

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* NOVI. Signor Presidente, condivido l'emendamento presentato dal senatore Speroni, al quale vorrei apporre la mia firma.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, condivido le motivazioni del senatore Speroni; mi chiedo però se sia possibile intervenire in maniera del tutto parziale senza inserire questo intervento in un quadro d'insieme che sia poi operativo. Non mi sembra quindi che si possa intervenire in questo senso semplicemente eliminando una parte del provvedimento vigente, perchè una disciplina bisogna pur darla. Pur condividendo sentitamente le motivazioni apportate, credo che si debba elaborare una disciplina in positivo nella materia senza limitarsi ad un intervento abrogativo. Il mio parere in questo senso è contrario.

BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Il Governo concorda con la posizione assunta dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.30.

SPERONI. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta testè avanzata dal senatore Speroni risulta appoggiata.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.30, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	223
Senatori votanti	222
Maggioranza	112
Favorevoli	75
Contrari	141
Astenuti	6

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1034

PRESIDENTE. Comunico che gli emendamenti 4.0.500 e 4.0.501, tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4, sono stati ritirati.

Ricordo che il loro testo è il seguente:

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Qualsiasi tipo di tassa per l'ammissione a qualsiasi concorso pubblico è soppressa».

4.0.500

SPERONI, PREIONI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Tutti i concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni dello Stato sono effettuati a livello regionale. L'80 per cento dei posti da coprire è riservato ai residenti nel territorio regionale».

4.0.501

SPERONI, PREIONI

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-...

1. Nelle assunzioni a seguito di concorsi pubblici banditi per coprire posti a livello comunale e provinciale, deve essere data la precedenza ai cittadini residenti da almeno cinque anni nel comune o nella provincia a cui il bando si riferisce».

4.0.400

ROSSI

Invito il presentatore ad illustrarlo.

ROSSI. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, signor relatore, signori colleghi, con questo emendamento si vuole uniformare la normativa in merito alle assunzioni negli enti locali ad altre normative pure seguite a livello nazionale.

Si fa presente che già con la normativa relativa all'assegnazione degli alloggi popolari di proprietà dell'Istituto autonomo case popolari si procede nelle assegnazioni degli alloggi dando la precedenza ai residenti. Infatti mentre l'Istituto autonomo case popolari ha la competenza nella stesura della graduatoria a livello di comprensorio, ai comuni è invece demandato il diritto di procedere con le assegnazioni attingendo da suddetta graduatoria e dando la precedenza ai residenti nel proprio territorio senza alcun limite di anni.

Con questo emendamento pertanto non si chiede di instaurare alcun comportamento discriminatorio, ma semplicemente di estendere una normativa già esistente in ordine all'assegnazione degli alloggi popolari e ritenuta non discriminatoria pur essendo più restrittiva di quella proposta con questo emendamento. Continueranno infatti ad avere diritto di partecipazione ai concorsi pubblici tutti i cittadini italiani e non solo coloro che sono residenti nel comprensorio; all'atto dell'assunzione però i comuni e le province avranno il diritto di assumere con precedenza coloro che avranno la residenza da almeno cinque anni nel comune o nella provincia cui il bando si riferisce,

facendo quindi riferimento ad un limite temporale non previsto dalla normativa precedentemente esposta.

Si invitano pertanto i signori senatori a votare favorevolmente su questo emendamento nominale sul quale richiedo la votazione, con scrutinio simultaneo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 4.0.400.

VILLONE, *relatore*. Esprimo parere contrario perchè ritengo che ancora oggi in merito debba essere seguito il criterio per l'accesso al pubblico impiego.

BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Il Governo concorda con il parere del relatore ed esprime anche dubbi sotto il profilo della costituzionalità di questo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.400, sul quale è stata richiesta la votazione nominale.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.400, presentato dal senatore Rossi.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	223
Senatori votanti	222
Maggioranza	112
Favorevoli	29
Contrari	190
Astenuti	3

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1034

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dei restanti emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4:

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-...

1. È abrogato il secondo comma dell'articolo 3 del decreto ministeriale 14 settembre 1994, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 22 novembre 1994, n. 273, sui requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione a portare il fucile per uso di caccia ed al porto d'armi per difesa personale».

4.0.401

SPERONI, GUBERT

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-...

1. Nell'articolo 68, primo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, la parola: "annuale" è sostituita con l'altra: "quinquennale"».

4.0.402

SPERONI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-...

1. Nell'articolo 73 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, dopo le parole: "gli ufficiali di pubblica sicurezza", sono inserite le seguenti: "gli agenti di pubblica sicurezza contemplati dagli articoli 17 e 18 della legge 31 agosto 1907, n. 690, gli agenti di pubblica sicurezza riconosciuti a norma dell'articolo 43 della legge 31 agosto 1907, n. 690, o di disposizioni speciali,"».

4.0.403

SPERONI

Invito i presentatori ad illustrarli.

SPERONI. Signor Presidente, questi emendamenti fanno riferimento a testi normativi di non immediata comprensibilità.

L'emendamento 4.0.401 mira ad eliminare il certificato anamnestico, nato soprattutto per le patenti di guida. A poco tempo di distanza dalla sua introduzione si è visto che oltre a non servire a niente, esso

crea fastidi enormi al richiedente. Per questo motivo, analogamente a quanto previsto per le patenti di guida, si chiede l'eliminazione di questo certificato, visto che comunque già la visita medica necessaria al rilascio dell'autorizzazione a portare il fucile o armi per difesa personale è, o dovrebbe essere - ma non è colpa del cittadino se le strutture non sono adeguate - abbastanza accurata da riconoscere o meno l'idoneità del soggetto.

Approfitto per dire che lo spirito dei nostri emendamenti è di scaricare non sul cittadino ma sulla pubblica amministrazione le eventuali inefficienze. Non siamo d'accordo sul fatto che se la pubblica amministrazione non è capace di fare qualcosa debba vessare il cittadino in conseguenza di ciò. Riteniamo al contrario che dovrebbe essere data ai cittadini una mano da questa Assemblea, che invece in occasione della votazione di un precedente emendamento, riguardante i passaporti (si trattava di sopprimere una norma e non di sconvolgere l'ordinamento), ha preferito costringere ancora i giovani a recarsi periodicamente ai distretti. Ovviamente la volontà del Senato, dell'Assemblea popolare è sovrana: vedremo che cosa ne pensano i giovani.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.0.402, esso tende ad estendere la validità del porto d'armi, che attualmente va rinnovato ogni anno. Per chi non lo sapesse, per rinnovare questo documento bisogna recarsi in cinque diverse strutture, che spesso non si trovano nella stessa località e che non hanno gli stessi orari. Si dirà che il porto d'armi è un documento delicato: devono essere allora le questure e le prefetture a vigilare, avendone i mezzi (siamo nell'era dell'informatica), per vedere se chi ha da qualche anno il porto d'armi non sia più nelle condizioni di conservare tale documento, e procedere in tal caso al suo ritiro. In questo modo si eviterebbero al cittadino cinque diversi passaggi (senza contare quello dal tabaccaio per l'acquisto dei valori bollati, che comunque va fatto).

L'ultimo emendamento, il 4.0.403, riguarda l'eliminazione di un qualcosa di assurdo, almeno a mio giudizio. Oggi esistono soggetti pubblici autorizzati a portare le armi (carabinieri, agenti di pubblica sicurezza, guardie forestali, eccetera), ma secondo le norme che chiediamo di modificare essi sono autorizzati a portare unicamente l'arma di servizio, quella data loro in dotazione, un'arma che talvolta può essere addirittura da guerra (pensiamo alla Beretta calibro 9). Questi agenti, obbligati dai rispettivi regolamenti ad essere armati anche quando sono fuori servizio (se poi si vuole cambiare tale norma è un altro discorso), a volte trovano scomodo, magari nel periodo estivo, recarsi fuori servizio in discoteca, al mare o altrove, con una calibro 9. Però, se vogliono, rispettando il regolamento, procedere all'acquisto di un'arma, magari di misura inferiore, più maneggevole, più comoda, devono chiedere il porto d'armi; e questo è un caso che conosco personalmente: ad un sottufficiale dei Carabinieri è stato rifiutato il porto d'armi per avere una pistola diversa dall'arma da guerra.

Quindi, anche per eliminare quella che - ripeto - giudico un'assurdità, ritengo sia opportuno votare favorevolmente all'emendamento presentato.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* VILLONE, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.0.401 e 4.0.403 per le stesse motivazioni precedentemente espresse: non mi sembrano materie sulle quali si possa intervenire con modifiche così parcellizzate e senza tener conto dei possibili effetti di contesto.

Sull'emendamento 4.0.402, dato che cinque anni di validità per il porto d'armi mi sembrano tanti, chiederei ai presentatori di prevedere un periodo di tempo più ragionevole, ad esempio tre anni, poichè in cinque anni possono cambiare tante cose.

Quindi esprimerei parere favorevole su questo emendamento, a condizione che il periodo di tempo per la durata del porto d'armi sia più breve, ad esempio triennale.

SPERONI. Accetto la proposta del relatore.

MACERATINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACERATINI. Signor Presidente, le norme che stiamo affrontando con molta pacatezza confermano però che il collegamento con il disegno di legge finanziaria è certamente pregiudiziale: nel momento in cui accettiamo che la validità del porto d'armi sia di un certo numero di anni, dobbiamo tenere presente che queste norme avranno delle ricadute fiscali, perchè ogni permesso deve essere legato a certi pagamenti. Quindi, a me sta bene il periodo triennale (mi domando perchè non possa essere di quattro o due), tuttavia mi chiedo se tutto questo è veramente indifferente rispetto ai saldi netti da finanziare di cui si sta occupando la Camera dei deputati.

Vorrei, dunque, capire bene questo aspetto per votare con tranquillità.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, vorrei chiarire al senatore Maceratini che comunque ogni anno andrebbe pagata la tassa di concessione, così come succede per la patente, che rimane valida per dieci anni, ma ogni anno va rinnovata la marca da bollo. (*Commenti del senatore Maceratini*). Senatore Maceratini, se legge bene l'emendamento constaterà che si interviene solamente in merito all'obbligatorietà di portare i documenti presso il commissariato, mentre rimane inalterato il pagamento della tassa annuale di 170.000 lire.

TOMASSINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASSINI. Signor Presidente, aggiungo la mia firma agli emendamenti 4.0.401, 4.0.402 e 4.0.403.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, il Governo non è favorevole ad esaminare in questa sede una normativa sicuramente molto complessa come quella del porto d'armi, tenendo anche conto che probabilmente, anche in questa materia, ci sono esigenze di semplificazione dei procedimenti e degli adempimenti, ma queste vanno valutate più approfonditamente di quanto non si possa fare su emendamenti presentati in Aula e tenendo conto che il rilascio annuale del porto d'armi consente una verifica anche su quello che può essere cambiato di anno in anno.

In conclusione, il Governo è contrario su tutti e tre gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

PIERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERONI. Signor Presidente, colleghi, il Gruppo dei Verdi voterà in senso contrario non solo agli emendamenti 4.0.401 e 4.0.403, ma anche all'emendamento 4.0.402, sia pure nella formulazione che prevede la scadenza triennale.

Il mio Gruppo è fortemente determinato nell'ottenere qualsiasi forma di semplificazione dei procedimenti amministrativi, tuttavia, per quel che concerne il porto d'armi, signor Presidente, più è complicato il procedimento amministrativo e più il mio Gruppo se ne compiace.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, intervengo per annunciare il mio voto contrario sugli emendamenti 4.0.402 e 4.0.403, per le stesse motivazioni che ha testè espresso il senatore Pieroni.

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, intervengo per motivare il voto favorevole del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente sugli emendamenti 4.0.401, 4.0.402, 4.0.403, che tendono a semplificare la vita al cittadino. Se poi si vuole eliminare la possibilità di portare le armi, allora questo è un altro discorso. Non si può da un lato concedere una cosa e poi dall'altro renderla così difficoltosa che alla fine il cittadino per disperazione ci rinuncia. Non è un rapporto corretto con i cittadini. (*Applausi dai Gruppi Lega Nord-Per la Padania indipendente, Forza Italia, Federazione Cristiano Democratica-CDD e Federazione Cristiano Democratica-CDU*).

Mi è dispiaciuta l'ultima affermazione del Ministro, cioè che non si è potuto approfondire questo tema. Se è così, dobbiamo cambiare le procedure parlamentari. È stato presentato un disegno di legge, sono stati presentati emendamenti con largo anticipo, si è discusso in Commissione, sono stati presentati emendamenti in Assemblea e poi si è svolto il dibattito in Aula: che razza di approfondimento si vuole ancora? Se venisse adottata questa logica, non faremmo più niente. Si stanno affrontando materie molto complesse, come ad esempio il servizio di leva; allora non si capisce per quale motivo determinati argomenti devono essere approfonditi chissà fino a dove (oltre il fondo però non si può andare) ed altri invece debbono essere trascurati. Se adottassimo questo atteggiamento, allora anche noi dovremmo dire che dobbiamo approfondire tutto, impiegando così sei mesi come minimo per discutere il provvedimento.

Ricordo che senza alcuna obiezione abbiamo accettato il contingente dei tempi; poi però non ci potete dire che siccome bisogna andare avanti rapidamente non si è proceduto ad un approfondimento di questo argomento. Questo non è il modo di legiferare. *(Applausi dai Gruppi Lega Nord-Per la Padania indipendente, Forza Italia, Federazione Cristiano Democratica-CCD e Federazione Cristiano Democratica-CDU).*

SCHIFANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il mio voto favorevole sugli emendamenti 4.0.401, 4.0.402 e 4.0.403. Essi sono perfettamente in linea con il riferimento che avrebbe dovuto essere mantenuto nel titolo del disegno di legge in esame in ordine alla semplificazione delle procedure amministrative, come ho già lamentato questa mattina nel mio intervento in discussione generale. Si tratta di emendamenti che mirano a rimuovere delle vetustà anchilosate del vecchio sistema, che in un'occasione come questa meritano attenzione, laddove abbiamo registrato che il provvedimento in esame è stato meritevole di attenzione su argomenti strutturali come il servizio di leva e l'università, che non hanno niente a che vedere con la volontà espressa nel titolo del provvedimento stesso.

Per questo motivo, dichiaro il nostro voto favorevole sugli emendamenti che ho citato. *(Applausi dai Gruppi Forza Italia e Federazione Cristiano Democratica-CCD).*

PELLEGRINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PELLEGRINO. Signor Presidente, dichiaro, a titolo personale, che voterò a favore dell'emendamento 4.0.402 per far venir meno un privilegio di cui personalmente godo. L'autorizzazione a portare il fucile per uso di caccia ha validità quinquennale; quindi si registra una situazione di vantaggio per i cacciatori rispetto ad altri portatori d'armi che non si giustifica.

PRESIDENTE. Allora a questo punto dovrebbe ricevere anche il voto favorevole del senatore Pieroni.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.401.

NOVI. Signor Presidente, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.401, presentato dai senatori Speroni e Gubert.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	241
Senatori votanti	240
Maggioranza	121
Favorevoli	69
Contrari	164
Astenuti	7

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1034

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.402.

Verifica del numero legale

NOVI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Ricordo che i dodici senatori che hanno appoggiato la richiesta verranno conteggiati come presenti.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1034

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.402, presentato dai senatori Speroni e Peruzzotti, nel testo modificato.

Non è approvato.

PERUZZOTTI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.403, presentato dal senatore Speroni.

Non è approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Ricordo ai Capigruppo che è testè convocata la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,15*).

Allegato alla seduta n. 66

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato, in data 23 ottobre 1996, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi il senatore Staniscia in sostituzione della senatrice Barbieri, dimissionaria.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

In data 22 ottobre 1996, sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

SALVATO, CARCARINO, CÒ e RUSSO SPENA. - «Disciplina delle unioni civili» (1518);

CAPONI. - «Disposizioni sulla promozione delle produzioni italiane all'estero e riforma dell'ICE» (1519);

NAPOLI Roberto, DE SANTIS, RECCIA, CALLEGARO, BRIENZA, BERTONI, CASTELLANI Carla, GUBERT, ZANOLETTI, MINARDO, NOVI, MUNDI, CORTELLONI, D'ONOFRIO, BIASCO, TAROLLI, BRUNI, FIORILLO, MONTELEONE e MULAS. - «Norme in favore dei cittadini anziani» (1520);

SALVATO, MANCONI, RUSSO SPENA, MELE, SEMENZATO, BERNASCONI, CARELLA, SQUARCIALUPI, CÒ e CARCARINO. - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - «Modifica dell'articolo 3 della Costituzione in tema di pari dignità sociale e uguaglianza davanti alla legge delle cittadine e dei cittadini omosessuali» (1521).

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa del senatore:

MINARDO. - «Competenze professionali dei geometri nel settore delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica» (1522).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

MARTELLI ed altri. - «Norme sulle attribuzioni degli incarichi e sulla trasparenza delle retribuzioni e degli emolumenti comunque corrisposti ai pubblici funzionari e agli amministratori degli enti pubblici e degli

enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria o con contributi straordinari» (1448), previ pareri della 2ª e della 5ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

«Norme in materia di circolazione monetaria» (1451) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

MANCONI. - «Norme per la promozione dell'attività espressiva degli artisti di strada» (1459), previ pareri della 1ª e della 13ª Commissione;

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

LA LOGGIA e D'ALÌ. - «Nuova disciplina delle attività commerciali» (1466), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª, della 9ª, della 11ª, della 12ª, della 13ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

MANZI. - «Progetti per nuove occupazioni socialmente e ambientalmente utili» (1129), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª, della 10ª, della 13ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

«Disposizioni in materia di anticipazioni di tesoreria all'INPS» (1452), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª e della 9ª Commissione;

RIPAMONTI ed altri. - «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla sicurezza nei luoghi di lavoro» (1460), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 10ª, della 12ª e della 13ª Commissione;

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

AVOGADRO ed altri. - «Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo» (1432), previ pareri della 1ª, della 4ª e della 5ª Commissione;

CENTARO ed altri. - «Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, recante disciplina del consenso al prelievo di parti di cadavere a scopo terapeutico. Norme a tutela del rispetto delle dichiarazioni di volontà del cittadino in materia» (1443), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione.

